

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2811/14
ANNESSE 17

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 2 dicembre 1965 (Stampato n. 1343)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 3 dicembre 1965*

TABELLA n. 14

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ANNESSE N. 17

CONTO CONSUNTIVO

SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1964

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 17

**allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'esercizio finanziario 1966**

CONTO CONSUNTIVO

SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1964

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

L'attività del Servizio nell'anno 1964, della quale il presente bilancio consuntivo rappresenta il correlato finanziario, è stata caratterizzata da un costante perfezionamento di organizzazione e di finanziamento per il conseguimento dei fini determinati dalle leggi ed ha avuto come elemento saliente la difficile situazione determinatasi nell'Italia meridionale e insulare dalla incertezza degli ordinamenti che sono andati verificandosi dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale e che può essere chiaramente percepita ove si pensi al susseguirsi di norme legislative provvisorie, come sono state la legge n. 322 del 5 marzo 1963 e la legge n. 1412 del 18 dicembre 1964.

Con la fine del 1963 doveva avere termine l'efficacia delle disposizioni contenute nella legge n. 322 e doveva perciò automaticamente entrare in vigore l'ordinamento generale (già in atto a quell'epoca per 56 province del centro settentrione) sia per quanto riguarda l'accertamento dei contributi che per l'identificazione dei lavoratori soggetti alla previdenza agricola. Ovviamente il Servizio, pure rendendosi conto delle difficoltà di ordine ambientale che si potevano incontrare nell'estendere un ordinamento (che pure presenta lacune legislative e incertezze notevoli) alle province anzidette, non poteva esimersi dal predisporre e attuare l'organizzazione necessaria per far fronte ai propri compiti. Se non che, quando tale nuova organizzazione già si trovava in piena fase applicativa, è stata emanata la legge n. 1412 che ha imposto un completo capovolgimento degli indirizzi che erano stati adottati, prendendo una proroga di validità dei vecchi elenchi dei lavoratori e disciplinando con modalità nuove e diverse da quelle ottenute nelle province centro-settentrionali l'accertamento della base d'imposizione dei contributi.

Ciò ha comportato indubbiamente una qualche dispersione di energie e di mezzi: ma si può tranquillamente affermare che l'organizzazione dell'Ente ha dimostrato una particolare elasticità e duttilità, così che le frizioni sono state ridotte al minimo e l'attuazione della nuova disciplina temporanea degli elenchi dei lavoratori e dell'accertamento dei contributi, è stata realizzata con sufficiente tempestività e senza gravi inconvenienti.

La solerte e scrupolosa opera degli Organi di amministrazione dell'Ente ha consentito alla direzione generale di conseguire con regolarità i fini stabiliti dalle leggi, con esemplare parsimonia di mezzi finanziari, tanto è vero che il bilancio consuntivo si chiude con un avanzo di fondi che erano stati posti a disposizione dell'Ente e non sono stati utilizzati, così che possono essere riaccreditati agli Istituti che a mente delle leggi n. 9 del 9 gennaio 1963 e n. 322 del 5 marzo 1963 sono chiamati a finanziare il Servizio.

Nella relazione che segue sarà più dettagliatamente illustrato il lavoro svolto e sarà data dimostrazione della oculatezza usata nell'amministrazione e dei provvedimenti che hanno in particolare consentito le cennate economie.

Accertamento dei contributi

Nelle relazioni che hanno accompagnato i bilanci di previsione degli anni 1963 e 1964 sono stati dettagliatamente illustrati i criteri valevoli per l'accertamento dei C.A.U. per gli anni 1962-1964, nelle province ove vigeva il sistema di accertamento presunto dichiarato illegittimo.

Si è altresì accennato al contenuto e alla portata della legge n. 322 del 5-3-1963 emanata nell'intento di sanare la carenza normativa determinatasi in seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale e alle disposizioni impartite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per la pratica attuazione della legge di cui trattasi e in base alle quali il Servizio è stato autorizzato ad invitare gli agricoltori interessati a produrre le denunce delle giornate di lavoro globalmente assunte negli anni agrari 1961-62 e 1962-63 nonché le denunce analitiche e periodiche della mano d'opera avventizia impiegata nel corso dell'anno agrario 1963-64 ed a procedere poi alla determinazione dei contributi dovuti sulla scorta dei dati dichiarati semprechè ritenuti attendibili.

Tenuto conto delle disposizioni ministeriali sopra riferite, gli Uffici delle province interessate, nel corso dell'anno 1964, hanno provveduto alla distribuzione e alla raccolta dei moduli di dichiarazione validi per l'anno agrario 1962-63 (denunce globali) e per l'anno 1963-64 (denunce analitiche).

Successivamente hanno proceduto ad un oculato esame delle dichiarazioni stesse, utilizzando, per quanto possibile, gli elementi degli Uffici comunali di Collocamento circa l'assunzione della mano d'opera agricola da parte delle singole ditte e ogni altro dato in possesso degli Uffici, per accertare la veridicità dei dati denunciati. Tali elementi, laddove necessario, sono stati utilizzati per una motivata contestazione delle dichiarazioni non ritenute attendibili al fine di ottenere dai contribuenti le opportune integrazioni e rettifiche e procedere poi, se del caso, alla notificazione degli accertamenti d'ufficio.

Malgrado le difficoltà incontrate per l'acquisizione degli elementi in parola (è noto infatti che nelle province meridionali e insulari il movimento della mano d'opera agricola sfugge in buona parte alla disciplina delle norme sul collocamento) gli Uffici, avvalendosi di tutte le notizie di cui disponevano, hanno effettuato un attento controllo delle dichiarazioni pervenute e notevoli risultati sono stati ottenuti attraverso il riesame delle dichiarazioni stesse fatto in contraddittorio con gli agricoltori.

Dai dati in possesso risulta che i 28 uffici delle province interessate per l'anno agrario 1962-63 hanno distribuito oltre 137.000 moduli di denunce alle ditte e che queste hanno restituito, debitamente compilate, circa 86.000 dichiarazioni. Si deve tener presente, per valutare queste cifre, che i moduli erano stati distribuiti a tutti gli agricoltori che erano prima accertati col sistema preventivo, anche per un numero esiguo di giornate e che si può legittimamente presumere che un certo numero di piccole aziende non abbiano ritenuto di riempire il modulo sapendo che le quote inferiori a L. 30.000 sono esenti.

Premesso che i controlli delle suddette dichiarazioni sono ancora in corso per circa 24.000 ditte, si fa presente che delle 62.000 ditte che hanno comunque presentato delle denunce ritenute attendibili, oltre 27.000 sono state iscritte nei ruoli della contribuzione e comunque sono state anche iscritte nei ruoli quelle ditte che, non avendo prodotto la dichiarazione richiesta, sono state tassate in base all'80% dei contributi accertati nel 1961 a mente di quanto previsto dall'art. 2 della legge 322 del 5-3-1963.

Circa 35.000 ditte denunzianti non sono state, invece, assoggettate a contribuzione per effetto delle agevolazioni vigenti in materia di riscossione dei contributi (quote inferiori a L. 30.000, terreni ubicati in zone dichiarate montane ai sensi della legge 991 del 25-7-1952).

Per quanto concerne l'anno agrario 1963-64 non si è ancora in possesso di dati completi circa il rilevamento della mano d'opera effettivamente impiegata. Dagli elementi e dalle notizie finora pervenute è dato, comunque, riscontrare che si è verificato, in linea di massima, lo stesso andamento dell'anno agrario 1962-63.

Nel corso degli ultimi mesi dell'anno 1964 gli uffici dell'Italia meridionale e insulare avevano, inoltre, dato corso ad adempimenti relativi all'applicazione del sistema di accertamento effettivo di mano d'opera (a mezzo dei libretti personali o delle denunce trimestrali disgiunte) deliberato dalle competenti Commissioni provinciali ai sensi dell'art. 5 del D. L.vo 23-1-1948, n. 59 a partire dall'anno agrario 1964-65: ma l'applicazione delle suddette deliberazioni, che aveva richiesto un particolare impegno da parte degli uffici stessi (basti considerare che sono stati distribuiti ai lavoratori avventizi delle province in parola oltre 700.000 libretti personali) ha dovuto essere sospesa quando la legge 18-12-1964 n. 1412 ha dettato nuove norme per la rilevazione di tutta la mano d'opera occupata nelle province predette. Gli uffici hanno quindi provveduto nei primi mesi del 1965 a distribuire ai datori di lavoro ed ai concedenti circa 1 milione dei nuovi moduli di denuncia, approvati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 18-2-1965, e mentre viene compilata la presente relazione è in corso la raccolta dei moduli stessi.

Anche nelle province dell'Italia Settentrionale e Centrale, ove da tempo vige il sistema di accertamento effettivo, gli uffici hanno svolto nel 1964, rispetto agli anni passati, una maggior mole di lavoro per effetto dell'integrale applicazione della legge n. 329 del 26-2-1963 concernente il miglioramento dell'assistenza malattia dei lavoratori subordinati e l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai coloni mezzadri.

Ai fini della riscossione dei contributi integrativi previsti dall'anzidetta legge si è dovuto infatti accertare tutte le ditte che risultavano sospese dalla contribuzione perchè aventi un canico inferiore a lire 30.000 e per le quali non si era finora provveduto all'impianto dei relativi schedari per la registrazione delle giornate e dei lavoratori effettivamente occupati.

Malgrado i complessi adempimenti derivanti agli uffici dalle surriferite disposizioni, il Servizio non ha trascurato di curare il perfezionamento dell'accertamento dell'effettivo impiego nelle province dell'Italia centro-settentrionale adeguando gli strumenti e le procedure in atto per un sempre più esatto rileva-

mento della mano d'opera agricola. Dalle notizie raccolte si è potuto constatare che sono andati attenuandosi, a seguito delle modificazioni intervenute nel rapporto tra domanda e offerta di lavoro, alcuni inconvenienti verificatisi nel passato come, ad esempio, la omessa registrazione delle giornate di lavoro da parte dei datori di lavoro, ma sono emersi altri inconvenienti per i quali bisogna ricercare ora gli opportuni rimedi, come le difficoltà che si presentano in alcune province per l'accertamento dei partecipanti, a causa delle contrastanti posizioni che si verificano tra i concedenti e i concessionari nella denuncia delle giornate di lavoro effettivamente impiegate nei terreni concessi a compartecipazione ed a piccola colonia.

L'accertamento dei contributi dei coltivatori diretti e delle mezzadrie e colonie

Nella relazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1964 fu posto l'accento sul notevole impegno che per la complessità degli adempimenti in questo settore di attività era ancora richiesto agli Uffici centrali e periferici per il perfezionamento degli accertamenti dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri agli effetti della legge n. 9 del 9-1-1963.

Nel corso dell'anno 1964 gli Uffici hanno proceduto infatti, all'accertamento ex novo di un notevole numero di coltivatori diretti inadempienti all'obbligo della presentazione delle nuove dichiarazioni di cui all'art. 10 della legge n. 9 del 9-1-1963, nonché alla istruttoria ed alla definizione di quelle nuove dichiarazioni, prodotte peraltro oltre i termini previsti, che per vari motivi avevano richiesto approfondite e prolungate indagini onde accertare i requisiti previsti dalle vigenti norme per l'assoggettabilità alle leggi citate.

Gli accertamenti così operati, ammontanti complessivamente a n. 210.246, hanno formato oggetto di notifica agli interessati (coltivatori diretti, concedenti a mezzadria ed a colonia parziaria e capi delle famiglie coloniche e mezzadrili) a mezzo di apposito modulo, che gli Uffici hanno compilato in tre copie, utilizzando una per segnalare al Centro Elettrocontabile i dati occorrenti per la formazione dei ruoli della riscossione e per la compilazione degli elenchi nominativi degli assicurati.

Al riguardo è da tener presente che anche in questo caso, poichè gli accertamenti operati nell'anno 1964 sulla scorta delle predette nuove dichiarazioni, si riferivano, in molti casi, anche agli anni 1963, e 1962 (anno di decorrenza della legge n. 9) gli Uffici, nel trasmettere al Centro Elettrocontabile le copie delle suddette notifiche, hanno dovuto segnalare al Centro stesso, per ciascuna ditta da iscrivere nei ruoli di riscossione, anche i dati imponibili a suo tempo accertati per gli anni 1962 e 1963 ed in base ai quali furono applicati i contributi nella misura prevista dalla precedente legge n. 1047 del 26-10-1957, per consentire al Centro stesso di effettuare il conguaglio tra i contributi dovuti in base alla nuova legge n. 9 ed i contributi già versati per gli anni 1962 e 1963 in base alla vecchia legge; così che l'operazione è risultata particolarmente laborioso e complessa.

Gli uffici hanno dovuto procedere altresì alla istruttoria e definizione delle « variazioni » denunciate dagli interessati per l'anno 1963 ed ammontanti complessivamente a n. 682.311. I dati relativi a dette variazioni sono stati segnalati al Centro elettrocontabile a mezzo di apposito modulo agli effetti sia della formazione dei ruoli della riscossione, come pure agli effetti della compilazione degli elenchi nominativi degli assicurati.

Dagli allegati prospetti si può rilevare il notevole numero di modelli in questione, C.D. 2 e C.D. 2 bis (Tav. n. 1) per i coltivatori diretti e C.M. 2 e C.M. 2 bis (Tav. n. 2) per i coloni e mezzadri, che gli uffici provinciali hanno dovuto compilare e trasmettere al Centro Elettrocontabile: detti modelli ammontano infatti complessivamente a n. 679.997.

Non va sottovalutata poi la circostanza, che, a seguito della definizione delle nuove dichiarazioni e delle denunce di variazione, gli uffici hanno dovuto compilare ed inviare ai competenti organi che gestiscono l'assistenza malattia (Casse Mutue Malattia Coltivatori Diretti ed INAM) appositi modelli, ammontanti complessivamente a circa 700.000, per segnalare le variazioni verificatesi nella posizione assicurativa di ogni singolo assicurato ai fini di una tempestiva ed esatta erogazione delle prestazioni di malattia.

Sulla scorta dei dati segnalati dagli uffici provinciali, il Centro Elettrocontabile ha poi provveduto:

— alla formulazione dei ruoli suppletivi di conguaglio 1962 e 1963 per i coltivatori diretti (Tav. n. 3) per complessivi 350.416 articoli e per i coloni e mezzadri (Tav. n. 4) per complessivi 46.949 articoli;

— alla formazione dei ruoli provvisori 1964 per i coltivatori diretti (Tav. n. 5) per complessivi 1.537.911 articoli e per i coloni e mezzadri (Tav. n. 6) per complessivi 186.097 articoli;

— alla formazione degli elenchi nominativi suppletivi 1962 e principali 1963 dei coltivatori diretti (Tav. n. 7) e dei coloni e mezzadri (Tav. n. 8).

Nel corso dell'anno 1964 gli Uffici provinciali hanno inoltre proceduto all'esame ed alla definizione delle numerose denunce di variazione aventi effetto retroattivo, presentate dai coltivatori diretti e dai coloni e mezzadri per il quinquennio 1957-61. A seguito della definizione di queste variazioni gli Uffici debbono compilare un apposito modulo, con il quale la nuova posizione assicurativa del nucleo familiare viene segnalata all'Istituto nazionale della Previdenza Sociale ai fini della posizione assicurativa per il periodo anzidetto.

L'accertamento dei lavoratori agricoli

L'attività del Servizio, nell'anno 1964, per quanto riguarda l'accertamento dei soggetti aventi diritto — nel settore agricolo — alle assicurazioni sociali obbligatorie (alcune cifre sono contenute nelle tavole statistiche 9 e 10, relativamente al numero degli elenchi emessi, delle certificazioni rilasciate per segnalazioni anticipate all'INAM, ecc.) è stata condizionata — come si è già accennato — dalla incertezza e provvisorietà delle norme giuridiche che sono scaturite a seguito della più volte menzionata sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il sistema di accertamento basato sull'impiego medio presuntivo di mano d'opera per ettaro coltura.

Va ricordato ancora una volta, in proposito, che con la già citata legge n. 322 del 5 marzo 1963 erano state emanate delle norme che disponevano, tra l'altro, in via provvisoria e salvo nuova diversa disciplina legislativa della materia, che nelle provincie dell'Italia meridionale e insulare gli elenchi nominativi in vigore alla data del 25 giugno 1962 costituissero per i giornalieri di campagna titolo valido solo fino a tutto l'anno agrario 1964-65, per il conseguimento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dagli specifici istituti legislativi.

Ciò spiega l'impegno del Servizio e lo sforzo organizzativo messo in atto per dare il via, nell'anno 1964, alle operazioni preliminari afferenti la introduzione del nuovo congegno accertativo: operazioni tanto più complesse ove si considerino l'interesse a mantenere in vita i comodi procedimenti dell'accertamento presuntivo e la densità della popolazione agricola meridionale e insulare (secondo le più recenti rilevazioni statistiche, i giornalieri di campagna ammontano a 1.202.999 contro i 484.605 delle zone centro-settentrionali, cioè a dire il 71,28% della intera forza lavoratrice avventizia).

Non sembra inutile in questa sede precisare, anche per la storia, che circa la formula prescelta dalle Commissioni provinciali, la situazione delle 28 provincie tenute a modificare il sistema di accertamento, alla data del 20 agosto 1964, era la seguente: n. 13 provincie (Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Cosenza, Messina, Napoli, Nuoro, Palermo, Potenza, Taranto, Trapani, Sassari) avevano scelto la formula basata sul libretto personale di tipo ministeriale; n. 4 provincie (Avellino, Agrigento, Brindisi, Catanzaro), si erano pronunciate per la dichiarazione disgiunta dei lavoratori e dei datori di lavoro; n. 5 provincie (Benevento Caserta, Enna, Salerno e Siracusa), per una formula mista rappresentata dal libretto personale, eventualmente integrato da una dichiarazione del lavoratore; le Commissioni di Lecce, Matera e Ragusa avevano optato per un libretto che si diversificava da quello ufficiale, mentre Bari, Foggia e Reggio Calabria, rimaste incerte sulla formula da adottare a causa di resistenze locali, avevano deciso di sospendere l'adozione delle deliberazioni, essendo corsa voce di una possibile proroga della legge numero 322.

Per facilitare la introduzione del nuovo sistema di accertamento, il Servizio aveva insistito durante il 1964 nell'azione volta a correggere preliminarmente quelle posizioni negli elenchi ritenute non regolari.

Non pare il caso di diffondersi, qui, sulle note difficoltà del compito: difficoltà che affondano le loro radici nelle tecniche accertative ormai superate; nella carenza funzionale degli Uffici di collocamento che, operando a contatto degli imprenditori e dei lavoratori, dovrebbero rappresentare il fulcro di un efficiente sistema per la individuazione dei rapporti, talvolta complicati, del lavoro agricolo e della quantità delle prestazioni effettuate; nella depressione economica e nei fenomeni migratori che ne sono la conseguenza e che intralciano, sfuggendo spesso ai controlli degli Uffici del lavoro e della previdenza, il normale svolgersi del processo accertativo; in una diffusa mentalità secondo la quale si deve arrivare ad ogni costo alla pensione, anche se minima, pagata dallo Stato, o ad integrare le mercedi, non di rado insufficienti, con la indennità di disoccupazione, pur se ottenuta illecitamente.

Nel particolare clima cui si è accennato, gli Uffici del Servizio hanno compiuti interamente il loro dovere: tanto è vero, che le più recenti rilevazioni statistiche mettono in evidenza un calo sia generale

che per grandi circoscrizioni delle unità dei giornalieri di campagna iscritti negli elenchi nominativi. Infatti, gli appartenenti a questa categoria passano, nel complesso, da 1.728.844 (1962) a 1.687.604 (1963); nell'Italia meridionale e nelle isole, si riducono, nei due anni considerati, da 1.212.775 a 1.202.999.

Ciò rilevato, nell'anno 1964, sono proseguite le operazioni dirette ad eliminare dagli elenchi in parola non solo i nominativi di coloro che sono deceduti, emigrati, sottoposti agli obblighi di leva o passati in via definitiva ad altro settore produttivo, ma anche quelli di coloro che risultano erroneamente ed abusivamente iscritti. A tale scopo, è stato rivolto uno speciale invito ai Dirigenti degli Uffici provinciali affinché — previ accordi con le Prefetture — prendessero contatto con i Sindaci, onde consentire e facilitare la rilevazione, presso i Comuni, degli elementi utili all'aggiornamento degli elenchi.

Si è, poi, considerata l'eventualità che gli Uffici accertassero iscrizioni abusive ottenute con mezzi fraudolenti. Al riguardo, tenuto conto che il preordinato uso di tali mezzi va perseguito, di norma, con il ricorso ad azioni di carattere penale, la direzione del Servizio ha impegnato gli Uffici a prendere contatti con gli Enti previdenziali interessati al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dall'art. 2 del cod. di procedura penale, dopo aver raccolto elementi sufficienti ad investire dei fatti l'Autorità Giudiziaria.

Anche gli aspetti meramente funzionali del congegno dell'effettivo impiego, in atto nelle provincie del centro-nord della penisola, in vista della sua generalizzazione, hanno formato oggetto di attenzioni particolari da parte dell'Ente. In proposito sono state introdotte misure idonee ad ottenere che la cessazione del diritto alle prestazioni di malattia per i lavoratori agricoli, trovasse tempestiva segnalazione alle sedi dell'INAM, ai sensi dell'art. 4 del D.L.L. 9 aprile 1946 n. 212.

* * *

Si tratta, come si vede, di un ampio disegno che il Servizio ha decisamente perseguito nell'intento di preparare un sostanziale generale mutamento, più aderente ad una situazione ambientale in continua evoluzione, dei criteri accertativi ai fini previdenziali ed assistenziali dei lavoratori agricoli: disegno che, proprio alla fine dell'anno 1964, con la emanazione della legge 18 dicembre 1964 n. 1412, la quale proroga per due anni ancora (sino alla fine dell'anno agrario 1966-67) la validità degli elenchi nominativi, è stato rimesso nuovamente in causa.

Gli assegni familiari e l'indennità di disoccupazione

a) Assegni familiari

Il Servizio, nell'anno 1964, ha dovuto dare esecuzione ad una importante deliberazione pure del Comitato speciale per gli assegni familiari.

Essa riguarda le modalità di attuazione nel settore agricolo della disciplina prevista dagli artt. 14, 15, 16 e 17 del Testo Unico, circa la corresponsione degli assegni familiari ai lavoratori in caso di assenza dal lavoro dovuta ad infortunio o malattia professionale, malattia comune, gravidanza e puerperio.

Il nuovo congegno, che si innesta nel meccanismo degli elenchi capi famiglia, che costituiscono gli atti comprovanti la duplice posizione di lavoratore e di capo famiglia, ha soddisfatto alle istanze, ripetutamente avanzate da una larga categoria di lavoratori agricoli, precedentemente esclusi dal beneficio.

Esso comporta per il Servizio, che, duttile e tempestivo, si è rapidamente adeguato alle esigenze, nuovi adempimenti, come la certificazione della esistenza del requisito concernente la occupazione del richiedente per sei giorni nei trenta anteriori alla data dell'evento cui si ricollega la domanda e la raccolta della documentazione probatoria del diritto.

b) L'assicurazione contro la disoccupazione.

Il rilevante lavoro che il Servizio svolge alla fine di ogni anno agrario — cioè, in un periodo particolarmente denso di incombenze concomitanti, da attuarsi entro termini prestabiliti — per dare esecuzione agli adempimenti di propria competenza, commessi alla distribuzione, alla raccolta ed all'esame istruttorio di circa un milione di domande di indennità di disoccupazione, è ampiamente illustrato nella Tav. 11, in cui, tra l'altro, il numero definitivo delle domande accolte e delle giornate indennizzabili, viene riportato per regioni e sommato in totali generali.

Il raffronto dei dati relativi all'anno 1963 con quelli degli anni precedenti, conferma il fenomeno di una certa stabilizzazione del numero dei lavoratori disoccupati e sottoccupati interessati all'indennità in argomento, già rilevato nelle esperienze passate (957.259 domande presentate nel 1964; 983.760 nel 1963; 983.531 nel 1962; 956.658 nel 1961, ecc.). Tale fenomeno sembra collegarsi a fattori di natura diversa e, in particolare, alla immissione della mano d'opera femminile che sostituisce quella maschile,

a mano a mano attirata verso altri settori della produzione (specie l'industria), ove l'occupazione è meno aleatoria e più remunerativa.

Una recente indagine condotta dal Servizio (vedi Tav. 12) al fine di stabilire la progressione percentuale dell'esame delle domande di indennità di disoccupazione 1964, e della trasmissione delle medesime alle Sedi dell'INPS, ha dato i seguenti risultati: entro il mese di dicembre, sono state trasmesse il 17,69% delle domande accolte e il 2,00% di quelle respinte; entro gennaio dell'anno successivo, il 62,65% delle domande accolte e il 9,60% di quelle respinte; entro febbraio, il 92,88% delle domande accolte e il 36,37% di quelle respinte; entro marzo, il 99,12% delle domande accolte e il 60,10% di quelle respinte; entro il 15 aprile (data di riferimento dell'indagine in parola) il 99,74% di quelle accolte e l'84,45% di quelle respinte. Solo lo 0,26% delle domande accolte e il 15,55% delle domande respinte sono state consegnate dopo detta data.

I dati richiamati stanno ad indicare che gli Uffici provinciali, entro il mese di febbraio, a soli tre mesi di distanza dalla data di scadenza per la presentazione delle domande (30 novembre), superando non poche difficoltà di vario ordine, sono stati in grado di consegnare, alle locali sedi dell'Istituto erogatore, il 92,88% delle domande valide ai fini del pagamento dell'indennità di cui trattasi.

Organi periferici: Commissioni e Collocatori comunali

a) Commissioni comunali.

I compiti e le funzioni delle Commissioni comunali di cui all'art. 4 del D.L.L. 8 febbraio 1945 n. 75, anche a seguito delle disposizioni contenute nella legge n. 322 del 5 marzo 1963, hanno formato oggetto di particolareggiate istruzioni, trasmesse, tra l'altro ai sigg. Prefetti e al Servizio, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con circ. n. 23 del 24 ottobre 1964.

Le disposizioni ministeriali, tenendo conto del diverso sistema di accertamento, tuttora in atto nelle diverse provincie, confermano sostanzialmente l'indirizzo fin qui seguito dagli Uffici provinciali, valutando ulteriormente gli aspetti giuridici e pratici della questione.

Per le provincie ove è già in atto il sistema di accertamento basato sull'effettivo impiego di mano d'opera, regolato dal meccanismo della perfetta corrispondenza fra giornate iscritte negli elenchi nominativi e quelle attribuite all'azienda ai fini contributivi, le istruzioni in parola, mentre riconoscono all'Organo Collegiale una partecipazione ugualmente fattiva alla funzione accertativa — riservata al Servizio — prospettano la possibilità che la Commissione possa intervenire, purchè alle indicazioni riguardanti l'accertamento dei lavoratori agricoli facciano riscontro correlative indicazioni inerenti alla base di contribuzione nei confronti dei datori di lavoro: solo così, precisa il Ministero, il comportamento dell'Organo comunale può impegnare gli Uffici provinciali del Servizio nell'attività di formazione degli elenchi nominativi.

Per le provincie, invece, interessate all'applicazione delle leggi n. 322 e n. 1142, è stato confermato l'indirizzo, peraltro in vigore « ante litteram », che le risultanze degli accertamenti relativi alle cancellazioni, debbano essere rimesse alle Commissioni comunali, per il parere che, nel silenzio della legge stessa, può avere soltanto un carattere non vincolante; altrettanto dicasi per le nuove iscrizioni, pur mancando, per quest'ultime, uno specifico obbligo legislativo di esame da parte delle Commissioni.

L'attività delle Commissioni comunali nell'anno 1964 si rileva dalla Tav. 13.

b) Collocatori comunali.

Data l'importanza e la complessità degli adempimenti che il Servizio è stato chiamato ad assolvere nell'anno 1964, per dare esecuzione alla legge 322, si è avvertita l'esigenza di una adeguata preparazione dei collocatori comunali, per cui si è svolto un intenso programma di riunioni, alle quali sono intervenuti spesso funzionari qualificati e, a volte, i direttori degli UPLMO.

Dai numerosi interventi, rilevabili dai verbali delle riunioni e dalle ampie relazioni degli Ispettori del Servizio, è stata sottolineata la carenza dei mezzi strumentali di cui dispongono gli Uffici di collocamento per una adeguata conservazione, anche per brevi periodi di tempo, degli atti e documenti da trasmettere periodicamente agli U.Pro.C.A.U.

Particolarmente avvertita è stata, a tale riguardo, la mancanza di uno schedarietto comunale di validità decennale, utilissimo, oltretutto, per fornire più celermente, a richiesta degli interessati, informazioni in ordine alla loro posizione negli elenchi nominativi e alla indennità di disoccupazione.

Inoltre, è stato posta in rilievo la insufficienza del personale addetto agli Uffici di collocamento o, addirittura, la inesistenza o quasi di esso nei comuni serviti, per un solo giorno della settimana, dal collocatore del comune limitrofo, con grave pregiudizio per i compiti del Servizio, i quali, per la loro natura, e per la contemporaneità degli adempimenti, soggetti a termine, abbisognano di un corretto e sollecito espletamento.

La riscossione

A) Contributi Agricoli Unificati

Nell'anno 1964 oltre alle operazioni per la riscossione dei contributi agricoli unificati sono state effettuate quelle relative alla riscossione del contributo per il miglioramento delle prestazioni di malattia ai lavoratori agricoli ed ai coloni e mezzadri previsto dalla legge 26-2-1963 n. 329 e dal Decreto Ministeriale 22-5-1964.

In conseguenza delle innovazioni apportate dalla legge ai sistemi di accertamento, la riscossione dei contributi agricoli unificati non è avvenuta con modalità e in termini uniformi per tutto il territorio nazionale.

Infatti, per le provincie nelle quali anche precedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale vigeva l'accertamento basato sull'effettivo impiego di mano d'opera, nei ruoli per l'anno 1964 sono stati iscritti i contributi relativi alla mano d'opera accertata per l'annata agraria 1962-1963 salvo conguaglio da effettuarsi sulla base dell'accertamento alla fine dell'annata agraria 1963-1964.

Nelle provincie dell'Italia meridionale ed insulare, invece, la formazione dei ruoli ha avuto luogo per la sola mano d'opera fissa, in quanto i contributi per la mano d'opera avventizia devono essere determinati sulla scorta delle denunce presentate alla fine dell'annata agraria 1963-1964 da porre in riscossione nell'esercizio 1965.

E' stata inoltre ripresa nel 1964 la riscossione dei contributi relativi all'anno 1962, sospesi a seguito della citata sentenza, tenendo presente: la mano d'opera fissa iscritta nelle matricole pubblicate nell'anno 1962 e l'80% del carico per la mano d'opera avventizia accertata per l'anno 1961, per le ditte che non hanno presentato la denuncia di cui alla legge n. 322 del 5-3-1963, ed operando i necessari conguagli sulla base di versamenti effettuati prima della sentenza. Per le ditte che hanno provveduto alla denuncia della mano d'opera avventizia, la riscossione del nuovo carico determinato in base ai dati dichiarati viene ripresa invece nel 1965.

Ai fini della determinazione del carico dei contributi dovuti da ciascuna ditta, sono stati tenuti presenti i vari provvedimenti agevolativi riguardanti la sospensione totale del pagamento per le ditte accertate per un carico contributivo fino a L. 30.000; la sospensione di una quota pari al 40% nei confronti delle ditte accertate per giornate di salariati, braccianti e compartecipanti familiari per un carico da L. 30.001 a L. 70.000; la sospensione del 30% per le ditte accertate per un carico contributivo oltre L. 70.000; la sospensione di una quota pari al 60% dei contributi gravanti sui terreni concessi a mezzadria e colonia parziaria.

Come è noto, con D.L. 31-8-1964 n. 706 convertito nella legge 21-10-1964 n. 999 è stata disposta l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1964. A seguito di tali disposizioni le aliquote relative ai contributi per le assicurazioni contro la tubercolosi, la disoccupazione e la invalidità e vecchiaia hanno subito riduzioni rispetto a quelle in vigore. Poichè i ruoli erano stati compilati prima dell'entrata in vigore della legge suddetta, la sistemazione delle singole partite verrà effettuata in occasione delle operazioni di conguaglio.

L'importo dei ruoli principali e suppletivi al netto delle riduzioni per i provvedimenti agevolativi su accennati, posti in riscossione nell'esercizio 1964 ammonta a L. 20.461.501.046 e precisamente:

Competenza anno 1964	L. 19.151.905.695
Competenza anno 1963 e precedenti	» 1.309.595.351
TOTALE	L. 20.461.501.046

Il movimento della riscossione è stato il seguente:

Residui esercizi precedenti	L. 29.717.453.552
Carico dei ruoli	» 20.461.501.046
TOTALE	L. 50.178.954.598

Somme riscosse nell'esercizio	L.	16.395.927.560
Sgravi per accoglimento ricorsi e quote inesigibili	»	969.963.492
Annullamento carichi contributivi riguardanti la mano d'opera avventizia 1962 accertata in base al presunto impiego di mano d'opera il cui importo definitivo, che sarà determinato in base all'effettivo impiego, verrà contabilizzato nell'esercizio 1965	L.	5.692.686.197
TOTALE	L.	23.058.577.249
Residui a nuovo	L.	27.120.377.349

I residui riguardano: a) importi dovuti dalle ditte inadempienti al versamento diretto e che sono state iscritte nei ruoli esattoriali in riscossione nell'esercizio 1965; b) maggiori rateizzazioni concesse sia dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che in applicazione della legge 21-7-1960 n. 739; c) contributi iscritti nei ruoli degli anni precedenti accertati in base al presunto impiego di mano d'opera la cui riscossione venne sospesa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale.

L'importo dei suddetti residui non può essere considerato riscuotibile per l'intero ammontare, sia per i normali provvedimenti di sgravio o di rimborso che vengono emessi e contabilizzati negli esercizi successivi e anche perchè i carichi sospesi per effetto della sentenza della Corte Costituzionale subiranno certamente una sensibile diminuzione in occasione della ripresa della riscossione.

B) Contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e Assicurazione malattia ai C. D.

Nell'esercizio 1964 sono stati posti in riscossione i ruoli principali 1964 e suppletivi per gli anni 1963 e precedenti dei contributi in epigrafe.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1963, n. 9 che ha apportato sostanziali modifiche al sistema di accertamento e riscossione dei predetti contributi, nell'anno 1964 si è provveduto alla formazione dei ruoli conguaglio dell'anno 1963 per le ditte per le quali si sono verificate variazioni per il contributo per l'assicurazione invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti e coloni e mezzadri rispetto al carico iscritto nei precedenti ruoli esattoriali.

Per l'anno 1964 sono stati formati e posti in riscossione i ruoli dei contributi i cui carichi sono stati determinati sulla base delle risultanze degli accertamenti effettuati per l'anno 1963; nell'anno 1965 si procederà, come vuole la legge alle operazioni di conguaglio tenendo presente il nuovo carico e quello iscritto nei precedenti ruoli esattoriali.

Per quanto riguarda l'assicurazione malattia ai coltivatori diretti il contributo di cui all'art. 22 lettera C) della legge 22-11-1954 n. 1136, per i Comuni siti in territori montani il carico è stato determinato con la riduzione del 50% dell'aliquota in vigore, a norma del D.M. del 22 febbraio 1965.

Nell'esercizio 1964 sono stati posti in riscossione i seguenti ruoli:

a) Principali 1964

Ass.ne I.V. Coltivatori Diretti L. 15.284.367.019

b) Ass.ne Malattia Coltivatori Diretti » 15.763.380.735

c) Ruoli suppl. afferenti annualità arretrate

Ass.ne I.V. Coltivatori Diretti » 2.328.219.656

Ass.ne Malattia Coltivatori Diretti » 139.037.905

d) Ruoli Principali 1964

Ass.ne I.V. Coloni e Mezzadri » 5.134.485.231

Ruoli suppl. afferenti annualità arretrate » 612.506.232

TOTALE L. 39.261.996.778

Rendiconto della riscossione

Residui esercizi precedenti al 14-2-1964	L. 17.358.556.490
Carico ruoli in riscossione nell'esercizio	» 39.261.996.778
	TOTALE L. 56.620.553.268
Sgravi conteggiati	L. 3.872.228.526
Somme riscosse	» 46.994.115.104
	L. 50.866.343.630
	RESIDUI A NUOVO L. 5.754.209.638

I suddetti residui si riferiscono alle tolleranze ordinarie e straordinarie concesse agli esattori sui versamenti rateali e a rate di ruoli scadenti nell'esercizio 1965.

Nella tav. 14 sono riportate, per ogni provincia, le somme riscosse nell'esercizio 1964.

C) *Contributi vari*

1) *Contributi per prestazioni integrative di malattia e per integrazione indennità giornaliera di malattia ai lavoratori agricoli e contributi per l'addestramento professionale dei lavoratori stessi.* - Nell'anno 1964, giusta convenzioni stipulate tra le Organizzazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli e tra le organizzazioni stesse e l'Istituto Nazionale per l'assicurazione Malattia, si è provveduto alla riscossione dei suddetti contributi. Tale riscossione è stata di volta in volta autorizzata, per ciascuna provincia, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Sono state riscosse nelle seguenti provincie complessivamente lire 1.453.984.822 delle quali, lire 1.360.018.619 per contributi e lire 93.966.203 per la quota addizionale spese.

Gli importi delle somme riscosse nell'esercizio 1964 per ciascuna provincia sono i seguenti:

Bologna	L. 62.002.000	Padova	L. 83.118.977
Brescia	» 165.695.000	Parma	» 68.837.002
Cremona	» 284.150.505	Piacenza	» 94.767.725
Ferrara	» 186.486.961	Reggio Emilia	» 76.500.000
Mantova	» 94.513.667	Rovigo	» 137.000.000
Milano	» 37.000.000	Venezia	» 38.700.000
Modena	» 125.212.985		

2) *Contributo per l'istituzione e funzionamento degli asili-nido e camere di allattamento.* - Nell'esercizio 1964 sono stati posti in riscossione anche i contributi per la istituzione e funzionamento degli asili-nido e camere di allattamento, determinati in base ai provvedimenti disposti dagli Ispettorati del Lavoro.

Sono state riscosse complessivamente, nelle seguenti provincie, L. 11.840.761 delle quali L. 11.083.104 per contributi e L. 757.657 per la quota addizionale spese:

Catanzaro	L. 2.113.603	Ravenna	L. 822.315
Cosenza	» 1.871.928	Reggio Calabria	» 4.168.957
Novara	» 950.165	Vercelli	» 1.902.615
Pavia	» 11.178		

3) *Contributi per assistenza contrattuale.* - A seguito di Convenzione stipulata con le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli, approvata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Servizio ha proceduto anche per l'anno 1964 alla riscossione del contributo per assistenza contrattuale.

Nell'esercizio 1964 sono state riscosse complessivamente, L. 838.383.329 delle quali, L. 246.552.181 per residui relativi all'anno 1963 e L. 591.831.148 per l'anno 1964.

Il suddetto importo, giusta autorizzazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è stato ripartito nel modo seguente:

— al Servizio per i Contributi Agricoli Unificati a garanzia del rimborso spese di accertamento e riscossione	L. 138.000.000
— accantonate per eventuali rimborsi alle ditte contribuenti	» 137.676.666
— alle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli	» 562.706.663
TOTALE	<u>L. 838.383.329</u>

Per l'anno 1963, a norma della citata convenzione, vennero accantonate presso il Servizio lire 138.000.000 a garanzia del rimborso della spesa per l'accertamento e riscossione del contributo in questione.

Poichè la effettiva spesa sostenuta è risultata invece di L. 61.500.000, (come riconosciuto dalla apposita Commissione prevista dalla Convenzione) si è proceduto all'accredito a favore delle organizzazioni sindacali, della differenza di L. 76.500.000. Inoltre, essendo state portate a termine le operazioni di riscossione dei contributi relativi all'anno 1963, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota 30-1-1965 n. 25538/A/8 ha poi autorizzato lo svincolo della somma di L. 64.568.768 accantonata a garanzia degli eventuali rimborsi, delle quali L. 34.568.768 per le riscossioni effettuate nell'anno 1963 e L. 30.000.000 sui contributi riscossi nel 1964 di competenza dell'anno 1963.

Nell'anno 1965, il Ministero del Lavoro in attesa delle definitive determinazioni dell'importo della spesa per l'anno 1964, ha disposto lo svincolo a favore delle Organizzazioni Sindacali di L. 76.500.000, quale differenza tra la somma accantonata e quella definitivamente risultata per l'anno 1963 (lire 61.500.000).

Per quanto riguarda l'ammontare delle somme accantonate a garanzia dei rimborsi alle ditte per l'anno 1964, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota 19-5-1965 n. 26534/A/8 ha autorizzato lo svincolo di L. 94.696.296 in quanto la residuale somma accantonata, appare sufficiente ad assicurare la copertura delle ulteriori eventuali domande di rimborso.

L'attività del Centro electrocontabile

Le previsioni sull'attività del Centro anticipate nel bilancio di previsione per l'anno 1964 sono state confermate in sede di esecuzione delle lavorazioni meccanografiche fra le quali predominano la formazione dei ruoli dei contributi agricoli unificati in riscossione diretta, la formazione dei ruoli dei coltivatori diretti e delle ditte concedenti a mezzadria ai fini dell'assicurazione malattia ed invalidità e vecchiaia per i primi e dell'assicurazione invalidità e vecchiaia ai coloni e mezzadri per i secondi, la formazione degli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri e delle rispettive unità familiari assistibili.

Infatti, per queste tre lavorazioni, le innovazioni introdotte dalla legge 9-1-1963 n. 9 in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri, le conseguenze derivate dalla declaratoria di illegittimità costituzionale relativa all'accertamento delle ditte soggette al pagamento dei contributi agricoli unificati in base al criterio presuntivo, il miglioramento delle prestazioni per assistenza malattia a favore dei lavoratori agricoli (legge 26-2-1963 n. 329) non solo hanno modificato sostanzialmente le procedure amministrative e tecniche così come erano state svolte fino a tutto l'anno 1962, ma hanno anche elevato le quantità di lavoro. Le valutazioni su queste diverse dimensioni qualitative e quantitative sono appunto da trarre dall'attività meccanografica dell'anno 1964 poichè — come già accennato nella relazione riportata nel citato bilancio di previsione — l'anno 1963 fu un anno di transizione e di adattamenti.

Dai dati che seguono si può desumere l'entità del lavoro svolto. Tali dati sono riferiti alle più importanti lavorazioni meccanografiche dell'esercizio 1964, con esclusione dei dati che riguardano lavori eseguiti con riferimento all'esercizio 1963 nel primo quadrimestre del 1964 (estratti conti individuali per versamenti di contributi agricoli unificati eseguiti in conto corrente alla scadenza della rata di dicembre 1963 — contabilità generale 1963 — avvisi di pagamento relativi al contributo per assistenza contrattuale inviati alle ditte associate alle Organizzazioni Sindacali interessate ed inadempienti in tutto o in parte al versamento della somma dovuta, ecc.). Le voci che nell'arco di tempo considerato: 15 aprile-31 dicem-

bre 1964 più validamente possono concorrere ad una valutazione organica e complessiva dell'attività del Centro, sono il numero di schede perforate manualmente o automaticamente ed il numero di schede elaborate.

LAVORAZIONI	Schede perforate		Schede elaborate
	Manualmente	Automaticamente	
A) Contributi agricoli unificati			
Ruoli residui dall'esercizio 1963	—	417.000	5.183.040
Determinazione dell'anno di competenza per residui anni 1960 e precedenti	117.883	11.000	1.542.730
Ruoli conguaglio 1963	246.315	630.758	12.767.231
Ruoli principali 1964	886.174	667.950	21.359.180
Ruoli suppletivi 1964	406.239	229.525	9.765.910
Estratti conti individuali	622.991	7.563.131	22.579.280
Ruoli esattoriali	—	378.226	9.312.003
Contabilità Invalidità e Vecchiaia Coloni e Mezzadri (riscossione 62 e legge n. 9/1963)	139.960	33.181	5.431.658
Riscossione contributi Corpo Foreste ed Enti assi- milati	8.835	3.720	170.500
Contabilità generale 1963	22.333	1.236	264.800
B) Coltivatori Diretti e Coloni e Mezzadri			
Ruoli conguaglio, suppletivi, principali	1.885.843	5.054.079	29.607.673
Elenchi matricola suppletivi 1964 per 1961	14.703	7.203	297.951
C) Stipendi e Statistica			
	427.163	178.600	4.161.700
TOTALE	4.778.439	15.175.609	122.443.656

Il quadro che dalle cifre si ricava è imponente: e se, da un lato, testimonia lo sforzo e la cura poste dall'Ente per l'automazione dei propri servizi propone, altresì, l'esigenza di un ammodernamento dei mezzi tecnici. Infatti durante l'anno 1964 è stato necessario ricorrere all'assunzione straordinaria di operatrici nel periodo aprile-luglio per consentire la perforazione degli elenchi matricola principali e di conguaglio dei contributi agricoli unificati, dei coltivatori diretti e delle ditte concedenti a mezzadria in tempo utile per la riscossione dei contributi dovuti con la rata di agosto 1964. Ma anche per altro aspetto il rinnovamento deve essere oggetto di particolare studio. La compilazione meccanografica degli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri interessa ogni anno circa 7.000.000 di soggetti con un'incidenza di variazioni (nascite, matrimoni, morte, età, cessazione di attività agricola) per circa 2.000.000 di unità. Tale quantità di lavoro (7.000.000 di schede + 2.000.000 di schede) che da sé sola si presenta già come fase iniziale in misura quasi doppia rispetto all'intero consuntivo di perforazione « manuale » eseguita dal Centro nell'anno 1964 (schede 4.778.439) ha reso necessario di affidare in appalto ad un Centro esterno la formazione degli elenchi nominativi previsti dalla legge 9-1-1963 n. 9 (art. 11 primo comma). E' chiaro che, restando immutate le condizioni attuali, la necessità di ricorrere volta per volta all'esterno per la esecuzione di lavorazioni meccanografiche si ripresenterà anche negli anni seguenti. Ma il problema è stato già sottoposto all'esame della Commissione Centrale che ha già adottate le misure necessarie per una urgente soluzione.

Il contenzioso

a) *Contenzioso in sede giurisdizionale.*

Per quanto attiene il contenzioso giurisdizionale, la prima constatazione di rilievo riguarda la brusca contrazione nel numero dei giudizi introdotti nel corso dell'anno 1964.

E' una circostanza questa senz'altro positiva ma, in un certo senso, prevedibile e prevista, in quanto ha segnato, sostanzialmente, un ritorno alla normalità.

L'imponente lievitazione degli affari di contenzioso giurisdizionale osservata nel biennio 1961-62 ed, in parte, nell'anno 1963, fu, infatti, determinata da fatti e situazioni contingenti e, soprattutto, dall'azione intensa svolta da organizzazioni parasindacali di nuova formazione (Centri di Azione Agraria) le quali impostarono la propria azione proselitistica, tra l'altro, sul tema — invero molto sentito in larghe zone dell'Italia meridionale — dei contributi agricoli unificati.

Il diminuito interesse per tale tema (la nota sentenza della Corte Costituzionale ha comportato un notevole regresso delle riscossioni) e la condanna di molti contribuenti alle spese dei numerosissimi giudizi introdotti negli anni 1961 e 1962, sono fattori che, indubbiamente, hanno concorso a favorire quel ritorno alla normalità di cui sopra si diceva.

Sta di fatto che, nell'anno 1964, sono stati complessivamente introdotti, avanti agli Organi della Magistratura Ordinaria, 55 giudizi; al Consiglio di Stato in S. G. sono stati prodotti due ricorsi; delle suddette 57 controversie, 45 riguardano l'imposizione contributiva, 6 il diritto all'iscrizione negli elenchi dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali e 5 questioni attinenti al rapporto d'impiego; solo uno ha per oggetto una richiesta di risarcimento di danni; anche quest'ultimo, tuttavia, può essere catalogato tra quelli occasionati dallo svolgimento del rapporto d'impiego, giacchè riguarda una pretesa responsabilità dell'Ente in ordine ad un parto prematuro sofferto da una dipendente.

La situazione sopra esposta, in sè considerata — prescindendo cioè, da ogni valutazione sulle circostanze anche negative che l'hanno determinata o favorita (ad esempio, la forte contrazione delle riscossioni) — appare particolarmente confortante, sol che si ponga al fatto che, appena alla fine del 1962, il Servizio era parte in circa 1200 giudizi pendenti.

L'anno 1964 può essere considerato interessante anche per le questioni ed i problemi che, sempre in sede di controversie giudiziarie, sono stati dibattuti od hanno trovato soluzione.

1) *Questioni derivanti dalla Sentenza n. 65/1962 della Corte Costituzionale o ad essa connesse.*

La sentenza della Corte Costituzionale n. 65 del 26 giugno 1962, ebbe, negli ambienti agricoli interessati, una risonanza del tutto sproporzionata alla sua portata concreta; in particolare, essa fu interpretata, in larghi strati dell'opinione rurale, non solo come un fatto estintivo di ogni e qualsiasi onere sociale futuro, ma anche come uno strumento giuridico idoneo a legittimare il rimborso di tutti i contributi pagati nel passato ed accertati con il sistema dichiarato costituzionalmente illegittimo.

E' superfluo, in questa sede, enumerare ed esaminare le cause che determinarono tali convincimenti; quel che conta è che essi informarono le richieste che, subito dopo la sentenza della Corte Costituzionale, gli agricoltori interessati avanzarono, sia in via amministrativa che in via giurisdizionale.

E' proprio dei primi mesi del 1964 una sentenza del Tribunale di Foggia il quale — premesso che l'azione di ripetizione d'indebito non è soggetta a termini di decadenza e che deve esser qualificato indebito un contributo accertato in base a disposizioni dichiarate, anteriormente alla proposizione del giudizio, costituzionalmente illegittime — condannò il Servizio alla restituzione all'attore di tutti i contributi da questi versati a decorrere dall'anno 1957.

Non può sfuggire la gravità di simile statuizione — fondata, giust'appunto, su una erronea valutazione della portata e dei limiti della sentenza della Corte Costituzionale — ove si pensi che essa apriva sostanzialmente la prospettiva di un rimborso generalizzato ed indiscriminato di tutti i contributi accertati in passato con il sistema presuntivo; prospettiva questa che avrebbe determinato, per le gestioni previdenziali, conseguenze pregiudizievoli di incalcolabile portata.

Se non che la Corte di Cassazione (n. 1527 - 16-4-1964 - Cuzzaniti/S.C.A.U.), in accoglimento delle tesi difensive del Servizio, ha chiarito definitivamente ed esplicitamente: a) che la sentenza della Corte Costituzionale atteneva in quantum e non l'an debeat; b) che, pertanto, ogni eventuale pretesa ripetitoria di contributi accertati con il sistema presuntivo, in tanto poteva trovare giustificazione ed accoglimento

in quanto si deducesse e si dimostrasse la sussistenza di un divario tra la quantità di mano d'opera determinata in via presuntiva e quella effettivamente impiegata, in ciascun anno, dall'azienda interessata.

Tale precisa presa di posizione, della Suprema Corte — *che praticamente ha posto a carico dell'eventuale promotore di una azione per ripetizione d'indebitato, l'onere della prova sulla sussistenza del divario di cui sopra si è detto* — ha stroncato il tentativo, già in atto, di strumentalizzare la pronuncia del Tribunale di Foggia ai fini della introduzione in massa di giudizi per il rimborso di contributi relativi ad anni antecedenti il 1962.

Altra questione, sempre consequenziale alla decisione della Corte Costituzionale, concerne gli effetti della decisione stessa sui contributi relativi alla mano d'opera fissa: proprio nel 1964 sono state proposte quattro cause, non ancora definite, in cui i contribuenti affermano che la sentenza avrebbe « travolto » anche tali contributi in quanto essi sono calcolati con la presunzione che ciascun salariato fisso effettui 300 giornate annue e ciascun membro della famiglia colonica 240.

La tesi è senza dubbio grossolana, ma il contestarla con precisi riferimenti a norme di legge è impresa ardua proprio a causa delle lacune e delle carenze della legislazione in materia; di modo che l'opera difensiva — in questo e, purtroppo, in molti altri casi — deve esser principalmente rivolta a spiegare al Giudice non solo il poco che le leggi dicono ma, soprattutto, il molto che esse sottintendono o presuppongono.

E' questa una situazione di grave disagio per tutti, che investe il problema, ormai indilazionabile, di un riordinamento organico della legislazione previdenziale agricola.

Ultima questione connessa alla sentenza della Corte Costituzionale e che ha avuto soluzione nel 1964, riguarda la definizione degli oltre 1000 giudizi di opposizione alle esecuzioni esattoriali promossi negli anni 1961 e 1962.

In tali giudizi la causa petendi prospettata dagli attori era costituita da quelle stesse eccezioni di incostituzionalità che poi la Corte Costituzionale riconobbe fondate con la sentenza n. 65/1962.

Se non che il Servizio aveva, in ognuno di tali giudizi, sempre eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere delle opposizioni alle esecuzioni esattoriali; in tale tesi il Servizio stesso ebbe, nel corso dell'anno 1963, il conforto di ben otto decisioni favorevoli delle Sezioni Unite.

In sostanza, veniva a verificarsi la situazione che, da una parte, risultavano fondate le eccezioni procedurali dell'Ente e dall'altra, risultavano fondate le eccezioni di merito dei contribuenti.

Venne a tal punto prospettata dai contribuenti interessati una tesi giuridico-processuale diretta ad ottenere, attraverso una declaratoria di soccombenza del Servizio, una pronuncia ad essi favorevole sulle spese di giudizio: in concreto, si sosteneva facendo appello a due precise decisioni dei Pretori di Mesagne e di Ostuni e, soprattutto, ad alcune incerte pronuncie della Corte di Cassazione — che le questioni di incostituzionalità, ancorchè attinenti il merito della controversia, sono preliminari rispetto a quella di giurisdizione.

L'accoglimento di tale tesi avrebbe comportato, come si è detto, la soccombenza dell'Ente in circa 1000 giudizi, con conseguente condanna alle spese per un onere valutabile sull'ordine di 90-100 milioni di lire complessivamente.

L'evolversi delle singole cause è stato, quindi, seguito con particolare attenzione dal Servizio la cui difesa è stata basata sul principio — il quale ha poi trovato generale accoglimento presso tutti i Giudici di merito e presso la Suprema Corte — che, data la natura meramente incidentale del giudizio di costituzionalità, non poteva avere influenza alcuna la fondatezza eventuale di questioni di illegittimità costituzionale attinenti il merito della controversia, ove il giudizio in cui esse questioni erano state prospettate, fosse stato affetto da vizi originari attinenti la rituale proposizione dell'azione.

2) Questioni di costituzionalità attinenti le leggi n. 9 e n. 322 del 1963.

Quasi tutti i giudizi di cognizione introdotti nel 1964, riguardano gli obblighi contributivi nascenti dalla legge n. 9 del 9-1-1963 e n. 322 del 5-3-1963.

Per quanto attiene la legge n. 9, si eccepisce, dai contribuenti che l'imposizione sarebbe basata sulla presunzione che ciascun mezzadro o colono o coltivatore diretto effettui annualmente 156 (o 104) giornate, per cui si configurerebbe una violazione, da una parte, dell'art. 136 (in quanto si sarebbe introdotto un criterio già dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 65/1962) e, dall'altra, dall'art. 3 della Costituzione (in quanto si determinerebbero oneri contributivi uguali di fronte a situazioni disuguali di effettiva prestazione di lavoro).

Gli equivoci, di fatto e di diritto, che inficiano tali argomentazioni sono evidenti, sol che si ponga mente al fatto che sussiste una profonda differenza tra i criteri di imposizione per ettaro-cultura previsti dall'art. 5 del R.D. 24-9-1940 n. 1949 ed il criterio di imposizione per quote capitarie previsto dalla legge n. 9.

Tuttavia, non è da escludere a priori che — stante la scarsa accessibilità, per chi non abbia particolari esperienze e conoscenze in materia, ai principi che regolano ed ispirano la disciplina positiva — qualche Giudice sottoponga la questione alla Corte Costituzionale.

Per ora, l'unica pronuncia sull'argomento è del Tribunale di Reggio Calabria, il quale ha dichiarato manifestamente infondate le suddescritte eccezioni di incostituzionalità alla legge n. 9.

Più complesse e, in un certo senso, più serie appaiono le eccezioni di incostituzionalità volte alla legge n. 322.

Sostanzialmente, il punto di contrasto verte sulla ammissibilità o meno di un acconto contributivo determinato con riferimento *quantitativo* ad un carico che, a suo tempo, fu a sua volta determinato in base ai criteri previsti dall'art. 5 del R.D. 24-9-1940 n. 1949, quando la legge prevedeva esplicitamente il conguaglio dell'acconto stesso con una imposizione definitiva da calcolarsi in base a criterio (effettivo impiego di mano d'opera) non solo non contestato, ma dichiarato, sia pure incidentalmente, legittimo dalla Corte Costituzionale.

In ogni modo, è da sottolineare che la questione non riveste ormai sensibile interesse pratico se non per quanto attiene la pronuncia sulle spese; è, infatti, presumibile che, allorquando la Corte Costituzionale (cui la questione è stata deferita dai Tribunali di Bari e di Reggio Calabria) avrà emanato la propria decisione in proposito, tutti gli acconti contributivi contestati siano stati conguagliati con l'imposizione definitiva, i cui criteri, si ripete, non sono stati, almeno sin qui, contestati.

3) *Le iscrizioni negli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni.*

Le questioni in proposito riguardano sia il campo civile che quello penale.

I giudizi civili vertenti sulle cancellazioni o sulle iscrizioni negli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni previdenziali investono, nella quasi generalità dei casi, questioni di mero fatto.

Proprio per tale ragione, le controversie si riducono sostanzialmente ad una questione di prove, in cui la difesa del Servizio si trova, quasi sempre, in gravi difficoltà.

Non è questa la sede per una casistica sulle situazioni, talvolta addirittura paradossali, che il Servizio si è trovato a dover affrontare proprio in sede di giudizio; complessivamente, può dirsi che la ragione maggiore di difficoltà risiede nel fatto che un Ente Pubblico non ha — e non potrebbe in alcun caso avere — le ampie possibilità che, in materia di prova testimoniale, possono offrirsi al contraddittore privato.

Va aggiunto che la situazione sopra descritta si verifica, sia pure con aspetti parzialmente diversi, anche nelle zone in cui da tempo vige il sistema dell'effettivo impiego di mano d'opera; difficilmente essa potrà subire sostanziali modificazioni ove non venga attentamente rivisto e diversamente risolto il problema, soprattutto, della sospensione totale ed, in pratica, permanente, delle quote contributive inferiori ad un certo importo.

I procedimenti penali, originati da rapporto del Servizio all'Autorità Giudiziaria, a carico di persone comunque coinvolte in indebite iscrizioni negli elenchi nominativi sono complessivamente 33 (12 a Cagliari, 10 a Bari, 6 a Palermo, 3 a Napoli, 1 a Catanzaro ed 1 a Ragusa); a questi vanno aggiunti un migliaio circa di procedimenti che hanno avuto origine da denunce dei Carabinieri e di altri Organi della Pubblica Amministrazione (soprattutto del Prefetto di Palermo).

Il Servizio ha valutato e valuta attentamente i casi da deferire all'Autorità Giudiziaria, circoscrivendoli a quelli in cui si sia fatto palesemente uso di mezzi fraudolenti per dimostrare il diritto all'iscrizione od in cui l'attività accertata del soggetto sia talmente lontana da quella agricola ed inconciliabile con essa, da far presumere, di per sè, il dolo.

Tale cautela oltre che doverosa per ovvi principii etici, è suggerita dalla opportunità di evitare procedimenti penali non fondati su elementi di fatto incontrovertibili e suscettibili, quindi, di essere risolti in base a prove testimoniali.

b) *Contenzioso amministrativo.*

In sede di relazione al Bilancio preventivo 1964 si accennò alle notevoli difficoltà, di varia natura, che avrebbero reso quanto mai impegnativo il lavoro inerente la istruttoria e la definizione dei vari tipi di ricorso in relazione anche al ragguardevole numero delle pendenze che, all'inizio del 1964, denunciavano la seguente situazione:

— Ricorsi C.A.U.	n.	23.884
— Ricorsi Elenchi Nominativi Lavoratori Agricoli	»	21.191
— Ricorsi ex-lege n. 9 del 9-1-1963	»	155.295
	TOTALE	n. 200.370

Al 31 dicembre 1964 la situazione era invece la seguente:

— Ricorsi C.A.U.	n.	22.481
— Ricorsi Elenchi Nominativi Lavoratori Agricoli	»	17.434
— Ricorsi ex-lege n. 9 del 9-1-1963	»	69.727
	TOTALE	n. 109.642

Il raffronto delle due situazioni sulla sola base numerica potrebbe indurre a conclusioni non del tutto esatte e far ritenere che il settore abbia accusato, nel corso del 1964, qualche battuta di arresto.

Al fine pertanto di evitare interpretazioni errate sul volume di lavoro svolto dagli Uffici Provinciali si rendono indispensabili alcune considerazioni, che del resto trovano radice in quelle a suo tempo formulate nella relazione al bilancio di previsione 1964. Sembra altresì opportuno esaminare distintamente i tre gruppi di ricorsi per la diversità che le situazioni presentano.

Ricorsi C.A.U. - Come è facile rilevare dalle cifre riassuntive sopra riportate il numero dei ricorsi pendenti al termine del 1964 è pressochè identico a quello rilevato all'inizio dell'anno stesso.

Di questi ricorsi, l'ottanta per cento circa, è concentrato nelle provincie dell'Italia Meridionale ed insulare e riguarda l'accertamento dei contributi relativi agli anni 1962 e precedenti determinati, in base al presunto impiego di mano d'opera. Dopo la declaratoria di incostituzionalità di tale sistema di accertamento e dopo la emanazione della Legge n. 322, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con circolare n. 31 del 14 novembre 1963, impartì istruzioni, fra l'altro, relativamente alle modalità con le quali dovevano essere definiti i ricorsi in questione. Tali modalità prevedevano, in definitiva, che le controversie di cui trattasi potevano trovare ragionevole soluzione, attraverso un contraddittorio, al fine di stabilire il quantitativo di mano d'opera effettivamente assunto per l'anno e per gli anni per i quali la controversia stessa era insorta. Peraltro, tale sistema, che potrebbe definirsi concordatario, non ha dato i risultati sperati per la resistenza che gli Uffici C.A.U. hanno incontrato nell'ambiente esterno.

Infatti, nonostante gli inviti, a volte ripetuti, i contribuenti interessati non solo non si sono recati presso gli Uffici ma, nella quasi generalità, hanno ignorato gli inviti stessi non fornendo risposta e ponendo pertanto gli Uffici medesimi nella condizione di non poter operare.

Nei casi in cui poi i contribuenti hanno aderito all'invito le dichiarazioni fornite erano talmente inattendibili per cui non poteva sussistere la base per una ragionevole composizione della controversia.

La situazione ora descritta si è verificata ovviamente anche per i ricorsi di appello — oltre settemila — per la cui definizione si doveva seguire identica procedura.

Questi i motivi sostanziali che hanno bloccato la definizione dei ricorsi che, in un ambiente esterno diverso e meno suggestionato dal convincimento che i C.A.U. non dovessero essere più pagati, potevano essere invece risolti con una certa facilità e sollecitudine.

Del resto le perplessità di poter raggiungere risultati apprezzabili per questa via furono esplicitamente accennate anche in sede di relazione al bilancio di previsione 1964. Si ritiene comunque che con i nuovi mezzi legislativi offerti dalla legge 18 dicembre 1964 n. 1412 la situazione si dovrebbe sbloccare.

Ricorsi ex-lege n. 9 del 9-1-1963. - Questi ricorsi che all'inizio dell'anno ammontavano a ben 155.295 al 31 dicembre 1964 si erano ridotti a 69.727. Di più è da avvertire che in tale giacenza sono da comprendere almeno 15 mila ricorsi pervenuti nell'ultimo scorcio dell'anno, talchè può affermarsi che almeno 100.000 dei 155.000 ricorsi rilevati al 31 dicembre 1963 sono stati istruiti e definiti. Il lavoro portato a termine dagli Uffici C.A.U. e dalle Commissioni Provinciali, cui la legge demanda la decisione di questi ricorsi, può ritenersi nel complesso soddisfacente tanto più ove si consideri che le suddette Commissioni Provinciali erano al loro primo anno di esperienza e, indubbiamente, hanno dovuto affrontare e risolvere problemi e situazioni nuove tanto sul piano organizzativo che su quello funzionale. Non va sottovalutato altresì le incertezze interpretative che la legge n. 9 presenta e che in sede di definizione dei ricorsi le Commissioni provinciali hanno dovuto risolvere senza l'ausilio di precedenti esperienze.

Si è ritenuto opportuno accennare a queste difficoltà di carattere generale, senza contare quelle di carattere specifico in relazione agli ostacoli che si frappongono in fase istruttoria per l'acquisizione di accertamenti sulle singole situazioni di fatto, al fine di consentire un più meditato giudizio sul lavoro svolto in questo particolare settore e dalle Commissioni Provinciali e dagli Uffici Provinciali C.A.U.

Per quanto riguarda i ricorsi di appello può affermarsi che sono contenuti in limiti modesti e gli Uffici vi hanno fatto fronte con una certa correttezza che, peraltro, è augurabile poter accelerare nel futuro.

Ricorsi lavoratori agricoli. - La flessione, abbastanza notevole delle giacenze, manifestatasi al termine del 1964 è la prova più certa della normalizzazione ormai raggiunta nella istruttoria e nella decisione dei ricorsi presentati dai lavoratori agricoli contro gli Elenchi Nominativi.

I risultati conseguiti sono veramente apprezzabili soprattutto nel senso che hanno consentito l'accorciamento dei tempi tra la data di presentazione del ricorso e quella della decisione, eliminando così il grave inconveniente — lamentato in un recente passato — del lungo intervallo di tempo intercorrente — spesso anni — tra le due date.

Tale risultato, oltretutto, sul piano psicologico è notevole sul piano funzionale in quanto garantisce un più facile e sicuro accertamento dei fatti che sono alla base della controversia.

Anche il contenzioso d'appello di questi ricorsi non denuncia situazioni abnormi ed è contenuto in limiti di normalità.

Domande di rimborso per quote inesigibili. - Anche questo settore di lavoro, come quello dei ricorsi C.A.U., ha avvertito, nel corso del 1964, una certa pesantezza sempre in funzione della anormale situazione determinatasi nella riscossione dei C.A.U. nelle provincie dell'ex-presunto impiego di mano d'opera. E' da tener presente, peraltro, che il fenomeno nel suo complesso non si pone su di un piano di generalità ma interessa una ventina di provincie, quasi tutte dell'Italia meridionale ed insulare. Si ha fondato motivo di ritenere però che la situazione potrà trovare avvio verso la normalizzazione attraverso un riesame generale delle quote non riscalate secondo le direttive conseguenti all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1964 n. 1412.

Il personale e l'organizzazione

Dato il carattere di Ente strumentale del Servizio dei Contributi Agricoli Unificati, le spese di personale non possono essere che preponderanti nel bilancio finanziario.

L'« allineamento » del trattamento economico e giuridico dei dipendenti del Servizio con quello dei dipendenti degli altri Enti previdenziali, deliberato dalla Commissione Centrale il 3 agosto 1963, con effetto graduale a partire dal 1° luglio 1962, ha trovato integrale applicazione solo dal 1° gennaio 1964.

Successivamente, nel corso dell'anno 1964 sono state approvate e applicate le norme di attuazione della disciplina concernente la parte normativa del rapporto di impiego ed in particolare per la progressione di carriera e per le promozioni del personale.

Dall'applicazione di tali norme, sono scaturiti n. 854 provvedimenti di promozione per altrettanti impiegati appartenenti alle diverse categorie e qualifiche dell'organico del personale.

Nel corso del 1964 ha, inoltre, avuto inizio il ridimensionamento della dotazione organica di personale tra le diverse carriere con i provvedimenti di riassorbimento parziale nella carriera esecutiva dei posti resisi disponibili nelle carriere direttiva e di concetto. Pertanto — dovendosi anche provvedere alla copertura della percentuale prevista dalla legge per le assunzioni obbligatorie al lavoro degli invalidi

di guerra (legge 3-6-1950, n. 375) — i posti disponibili nella carriera esecutiva, per effetto del predetto riassorbimento, sono stati in parte coperti con la immissione in servizio di 29 invalidi di guerra, con qualifica di applicato di 3^a classe. Inoltre, è stato previsto di bandire, nei primi mesi del 1965, un concorso a 20 posti di applicato di 3^a classe nel ruolo della carriera esecutiva, riservato agli impiegati di cui all'art. 104 del Regolamento Organico e agli impiegati con rapporto di impiego a tempo determinato del Centro Elettrocontabile, di cui all'art. 106 bis del Regolamento Organico stesso.

Alla data del 31 dicembre 1964 la situazione del personale dell'Ente è quella esposta nel seguente prospetto, da cui risulta che, tenuto anche conto delle cessazioni dal Servizio verificatesi nel corso dell'anno, si è avuto un lieve miglioramento nel rapporto tra il personale non in pianta stabile e quello di ruolo, rapporto che — con l'espletamento del concorso innanzi indicato è suscettibile di un ulteriore notevole progresso verso la normalizzazione della dotazione organica del personale dell'Ente.

	Situazione al 31-12-1963	Situazione al 31-12-1964
— Personale in pianta stabile	n. 2.605	n. 2.612
— Personale non in pianta stabile, compreso quello del C.E. di cui all'art. 106 bis del R.O.	» 54	n. 45
TOTALI	<u>n. 2.659</u>	<u>n. 2.657</u>

Si è posta attenzione anche al problema del ridimensionamento della dotazione organica di personale delle diverse carriere nei vari uffici provinciali del Servizio, con apposito studio volto a rilevare le singole esigenze e le possibilità pratiche di operare, attraverso i necessari spostamenti, una distribuzione del personale più adeguata alle reali necessità degli Uffici stessi. Questa indagine sarà continuata e portata a compimento nell'anno 1965.

Quanto alle esigenze dei quadri dirigenti, è stato bandito un concorso per esami per n. 4 posti di Direttore nel ruolo della carriera direttiva.

Un'attenta valutazione delle programmazioni periodiche predisposte dai singoli Uffici periferici circa gli adempimenti da svolgersi presso i vari settori di attività, ha permesso di rilevare, ancora una volta, la ricorrenza periodica di esigenze di particolare entità, connesse con lavori — di carattere esecutivo e prevalentemente di natura dattilografica — spesso interdipendenti fra loro e conseguenti ad incombenze che vengono a gravare simultaneamente sugli uffici e che richiedono una immediata esecuzione; per cui ne deriva la inderogabile necessità — sia pure per periodi determinati — di integrare gli organici degli Uffici stessi con assunzione di personale temporaneo ed anche di autorizzare — in via integrativa o alternativa — l'effettuazione da parte del personale di ruolo, di prestazioni straordinarie.

In ogni caso, anche con la collaborazione degli Uffici periferici, l'assegnazione di personale temporaneo è stata contenuta, nel corso dell'anno, nei limiti previsti dall'art. 93 del Regolamento Organico nonostante che il 1964 sia stato, per quanto concerne il lavoro svolto, un anno di attività particolarmente intensa.

E' stata proseguita l'attività di rilevazione dei costi del lavoro amministrativo svolto dal Servizio, al fine di individuare il peso specifico di ciascun tipo di lavoro rispetto al complesso delle attività prestate e per la conseguente determinazione, in misura percentuale, dell'onere di spesa da imputare alle singole gestioni previdenziali ed assistenziali dei tre Istituti chiamati per legge a partecipare al finanziamento dell'Ente.

Per quanto concerne il *trattamento di quiescenza e di previdenza del personale*, sostanzialmente innovato dalla deliberazione della Commissione Centrale del 3 agosto 1963, sono stati approntati i necessari studi per la formulazione di un apposito Regolamento.

L'attività di ricerca. - Il bilancio preventivo per l'anno 1964 aveva previsto l'attuazione di alcune indagini riguardanti la previdenza sociale agricola in generale ed il settore di competenza del Servizio in particolare. Non essendo stato possibile effettuare tali indagini perchè avrebbero impegnato personale necessario a compiti urgenti relativi alla normale attuazione delle leggi previdenziali, l'Ufficio Assistenti Sociali si è dedicato al normale lavoro di studio e di aggiornamento al fine di migliorare i propri strumenti tecnici e di approfondire il significato particolare dell'attività di ricerca in seno all'Ente e gli assistenti sociali assegnati alle sedi periferiche hanno svolto compiti amministrativi come tutto l'altro personale, portando nell'espletamento dei compiti stessi la loro particolare esperienza professionale.

Nello stesso tempo e nel quadro di tale lavoro di aggiornamento l'Ufficio Assistenti Sociali ha avuto modo di partecipare a congressi e seminari di studio con delle relazioni richieste dagli stessi Enti organizzatori di queste manifestazioni.

In occasione, infatti, del seminario di studi, organizzato nel maggio 1964 dall'Istituto per gli studi di Servizio Sociale sul tema « il ruolo dell'assistente sociale nel processo di formulazione e di sviluppo della politica dell'Ente », è stata presentata una comunicazione dal titolo « la ricerca sociale nel settore della previdenza sociale agricola ».

Questa comunicazione, dopo aver illustrato la particolare funzione del Servizio Contributi Agricoli Unificati nel sistema previdenziale e le altrettanto particolari caratteristiche dell'ambiente agricolo nel quale opera lo stesso Servizio, ha posto in evidenza il contributo dato dalle ricerche effettuate dagli assistenti sociali alla conoscenza della realtà previdenziale nel settore agricolo ed all'esame delle problematiche che l'intervento previdenziale suscita quando viene a contatto con le esigenze degli individui e dei gruppi che svolgono la loro attività lavorativa in tale settore.

Nell'agosto 1964, l'Ufficio Assistenti Sociali ha partecipato a due importanti manifestazioni e precisamente alla quinta riunione, svoltasi a Parigi, del « Gruppo di lavoro per i problemi di sociologia rurale in Europa » della F.A.O. ed al « I° congresso mondiale di sociologia rurale », tenutosi a Digione.

Nel rapporto presentato alla riunione di Parigi, che ha avuto come oggetto di studio « l'esodo rurale verso le grandi città », sono stati esposti i risultati conseguiti attraverso una ricerca (in Roma e nei luoghi di origine degli immigrati in questa città) sulla base di alcune ipotesi di lavoro formulate in occasione di un sondaggio appositamente predisposto al fine di studiare le cause dell'esodo rurale verso la capitale oltre alle eventuali modificazioni ambientali socio-economiche determinate da tale fenomeno ed ai relativi riflessi registrati nel campo della previdenza sociale.

Al congresso di Digione è stata presentata una comunicazione dal titolo « l'esodo rurale ed i fenomeni di femminilizzazione e senilizzazione nelle campagne italiane ». In essa sono state esaminate alcune delle trasformazioni socio-economiche verificatesi nell'agricoltura del nostro Paese, con particolare attenzione alle modificazioni determinate dall'esodo soprattutto nella composizione per sesso e per età della popolazione agricola attiva. Sulla base, infatti, delle risultanze degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli relativi ad un periodo di dieci anni si è potuto individuare l'esistenza dei fenomeni di femminilizzazione e di senilizzazione delle forze di lavoro agricolo. Di questi fenomeni, poi, sono state esaminate le conseguenze sul piano sociale, economico e previdenziale.

Un'altra manifestazione a cui l'Ufficio Assistenti Sociali ha partecipato è stata la « Conferenza Internazionale di Servizio Sociale », tenutasi ad Atene nel settembre 1964, che ha discusso il tema « Programmazione sociale e Servizio Sociale ». Per questa conferenza è stato approntato uno studio dal titolo « Ricerca sociale e Programmazione sociale » il quale ha costituito il capitolo II del rapporto italiano alla stessa conferenza.

In esso, dopo un'analisi storica della utilizzazione della ricerca sociale ai fini della programmazione sociale, sono stati trattati importanti argomenti quali: il concretarsi delle « esigenze di ricerca » nelle strutture della Pubblica amministrazione; lo sviluppo della metodologia della ricerca; la ricerca sociale di fronte alla pubblica opinione; le prospettive, infine, per la ricerca sociale in funzione della programmazione.

L'attività di controllo

Nell'anno 1964, rispetto all'annata precedente, si è potuto realizzare un incremento nell'attività di controllo negli uffici periferici e nel mantenimento di sempre più soventi contatti tra Sede Centrale ed Uffici Provinciali.

Complessivamente, sono state effettuate 107 visite ispettive, aventi carattere di controllo tecnico-organizzativo ed amministrativo-contabile.

In queste ultime, oltre ad un adeguato controllo in ordine alla regolare tenuta dei registri di contabilità, si è teso a suggerire criteri uniformi per le operazioni — sia pure limitate — per le quali sono previsti poteri discrezionali degli Uffici periferici.

Per quanto riguarda le ispezioni tecnico-organizzative, sono state impartite, dalla Sede Centrale, ai funzionari addetti ai compiti in discorso, istruzioni volte a rafforzare la funzione essenziale di collegamento, tra Sezioni della Sede Centrale e gli Uffici Provinciali, svolta dal complesso ispettivo.

Tale collegamento si concreta fornendo — ove opportuno e possibile — utili suggerimenti agli Uffici Provinciali, nel corso delle visite ispettive, per un rapido superamento di difficoltà che talora si frappongono alla normale e tempestiva esecuzione degli adempimenti d'istituto, oppure rappresentando, di volta in volta, alle singole Sezioni competenti, quelle situazioni che richiedono particolari interventi.

Al riguardo, apprezzabili risultati sono stati conseguiti nell'applicazione della legge 9-1-1963 e nella pratica attuazione delle incombenze dei nostri Uffici conseguenti alla nota sentenza della Corte Costituzionale in data 26 giugno 1962, che ha dichiarato la illegittimità del sistema presuntivo di accertamento della mano d'opera agricola, ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie.

* * *

Vanno, altresì, segnalate le seguenti attività di natura varia:

1) esame, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, delle questioni preliminari inerenti all'attuazione del D.P.R. 9-9-1964 n. 735 (G.U. n. 230 del 18-9-1964) che ha posto, anche al Servizio C.A.U., il problema dell'istituzione di un Ufficio Circondariale in Pordenone;

2) organica disciplina dell'invio, agli Uffici Provinciali, delle circolari e lettere-circolari;

3) collaborazione degli Uffici dell'Ente alla campagna antitubercolare e a quella « Soci della Croce Rossa Italiana »;

4) direttive agli Uffici Provinciali che pongono quesiti circa il rilascio di certificazioni varie, nonché l'approntamento, per altri Enti pubblici od Amministrazioni dello Stato, di elaborati statistici;

5) aggiornamento e compilazione degli indici del « Testò coordinato delle circolari del Servizio » ad uso degli Uffici Centrali e periferici;

6) pareri — di concerto con la Sezione Ragioneria — in ordine alla eliminazione periodica di vecchi atti di Ufficio;

7) raccolta e smistamento alle Sezioni ed Uffici centrali, secondo le rispettive competenze, dei dati e delle notizie contenute nelle relazioni annuali degli Uffici Provinciali.

Le risultanze finanziarie

In sede di compilazione del bilancio preventivo dell'esercizio 1964, il Servizio determinò le proprie necessità finanziarie, in relazione anche agli adempimenti che avrebbe comportato, a seguito della nota sentenza n. 65 della Corte Costituzionale, l'introduzione del sistema dell'effettivo impiego di mano d'opera nelle provincie dell'Italia meridionale ed insulare.

Poichè si trattava di operazioni delicate sotto il profilo politico-sociale e tecnicamente complesse, furono previsti, per alcune voci di spesa (compensi per lavoro straordinario, viaggi e diarie, collocatori comunali, stampati, ecc.) particolari stanziamenti, altre ad un fondo di riserva di L. 377.000.000.

Successive disposizioni intervenute, hanno regolato diversamente la materia e pertanto le esigenze finanziarie si sono ridotte, incidendo sensibilmente insieme ad altri elementi, in senso favorevole sulle risultanze del presente bilancio.

Esaminando difatti la sola gestione di competenza, emerge un avanzo di L. 1.210.140.399, dovuto per circa 660 milioni, a quanto detto in precedenza e per la differenza ad economie conseguite dalla rigida ed oculata amministrazione sempre seguita dall'Ente, a maggiori entrate verificatesi per interessi sui conti di Tesoreria, a recuperi per le giornate di sciopero effettuate dal personale nel corso dell'anno.

Per quanto attiene invece alla gestione dei residui dell'esercizio precedente, riguardante nella parte attiva (e per la quasi totalità), la quota addizionale spese ancora da riscuotere sui contributi agricoli unificati e sui contributi invalidità e vecchiaia coloni e mezzadri degli anni 1962 e precedenti, è stato necessario provvedere, sulla base di nuovi e migliori accertamenti, ad una esatta valutazione.

Il residuo attivo per quota addizionale spese sui contributi agricoli unificati degli anni 1962 e precedenti, era stato iscritto nel bilancio consuntivo dell'esercizio 1963, in base agli elementi allora in possesso del Servizio, per L. 1.272.720.614.

Considerato ora le risultanze delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e tuttora in corso di definizione sia relativamente a partite sospese dell'anno 1961 e precedenti, sia per i contributi dell'anno

1962, accertati in precedenza in base al presunto impiego e da porre ora in riscossione in base alle denunce di cui alla legge 1412 del 18 dicembre 1964, si ritiene che la predetta quota addizionale spese a favore del Servizio subirà una riduzione non inferiore al 35%.

Il corrispondente residuo attivo di L. 1.272.720.614 è stato pertanto ridotto a L. 827.300.000.

Nel contempo è stato considerato inesigibile il residuo attivo di L. 203.744.000 relativo alla quota addizionale spese sui contributi invalidità e vecchiaia coloni e mezzadri dell'anno 1962 e ciò in relazione alla nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dell'8-10-1963 prot. PS/32444, con la quale è stato disposto l'annullamento della predetta addizionale spese.

A seguito di dette rettifiche nei residui attivi e di altre di minor conto, di cui si dirà appresso, la situazione patrimoniale, comprensiva anche del deficit dell'esercizio precedente, presenta, al 31 dicembre 1964, una disponibilità di L. 393.463.091, determinata come appresso:

— maggiori entrate effettive accertate	L.	194.925.888
— minori spese effettive impegnate	»	638.214.511
— fondo di riserva non utilizzato	»	377.000.000
		<hr/>
	L.	1.210.140.399
— Variazione in meno nei residui attivi	»	686.654.065
		<hr/>
	L.	523.486.334
— Variazioni in meno nei residui passivi	»	13.800
		<hr/>
	L.	523.500.134
— Disavanzo esercizio precedente	»	130.037.043
		<hr/>
— Disponibilità al 31-12-1964	»	<u>393.463.091</u>

Detta disponibilità, qualora nulla osti da parte degli Istituti finanziatori e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, potrà essere considerata quale anticipo degli Istituti stessi sui contributi dovuti al Servizio per l'esercizio 1966.

Premesso quanto sopra, si espongono ora i dati in base ai quali è stata determinata la suddetta disponibilità di L. 393.463.091.

Il bilancio di previsione, dopo le variazioni approvate dalla Commissione Centrale, presentava, per la parte effettiva, i seguenti totali:

— Entrate	L.	12.065.000.000
— Uscite	»	11.688.000.000
		<hr/>
— Differenza iscritta a Fondo di riserva	L.	<u>377.000.000</u>

Nel corso dell'esercizio si sono verificati, nei confronti delle previsioni, maggiori accertamenti di entrate e minori impegni di spese, per cui la gestione di competenza, chiude come appresso:

ENTRATE EFFETTIVE

— Previste	L.	12.065.000.000
— Riscosse	L.	12.035.114.209
— Accertate da riscuotere	»	224.811.679
		<hr/>
	»	<u>12.259.925.888</u>
		<hr/>
MAGGIORI ENTRATE ACCERTATE	L.	<u>194.925.888</u>

USCITE EFFETTIVE

— Previste	L. 11.688.000.000
— Pagate	L. 10.395.509.655
— Impegnate	» 654.275.834
	<u>» 11.049 785.489</u>
MINORI SPESE IMPEGNATE	L. 638.214.511

Alle maggiori entrate di cui sopra, nei confronti delle previsioni, hanno contribuito:

Positivamente

— Una maggiore entrata per interessi sui conti di Tesoreria che, in conseguenza delle norme che regolano attualmente il finanziamento del Servizio, presentano costantemente un saldo attivo . . .	+ L. 147.079.242
— Una maggiore entrata per ricupero di spese varie derivanti dalle competenze trattenute al personale che ha aderito agli scioperi proclamati dai Sindacati nel corso dell'anno	+ » 76.346.646

Negativamente

— Una minore entrata per rimborso spese accertamento e riscossione contributi per assistenza contrattuale, a seguito delle determinazioni adottate dall'apposita Commissione incaricata di stabilire l'ammontare delle spese stesse	— » 28.500.000
MAGGIORI ENTRATE ACCERTATE	+ L. 194.925.888

I minori impegni di spesa, conseguiti per la maggior parte, come detto in precedenza, a seguito del rinvio dell'applicazione del sistema dell'effettivo impiego di mano d'opera nelle provincie dell'Italia meridionale e insulare e dei criteri di rigida amministrazione adottati, hanno interessato le quasi totalità delle voci di bilancio e precisamente:

Art. 1 — Spese per gli Organi centrali	L. 212.331
» 2 — Competenze fisse (per decessi e dimissioni verificatisi nel corso dell'anno	» 57.119.665
» 3 — Compensi per lavoro straordinario (le previste autorizzazioni sono state concesse dalla Commissione Centrale soltanto nell'ultimo trimestre)	» 173.062.309
» 4 — Competenze personale temporaneo	» 11.385.582
» 5 — Viaggi e diarie	» 47.619.671
» 6 — Spese di trasferimento	» 10.926.217
» 7 — Spese divise personale subalterno (al personale degli Uffici provinciali è stata corrisposta soltanto una indennità una tantum di lire 25.000 ognuno)	» 8.362.725
» 8 — Assistenza e sussidi al personale (per le misure restrittive adottate)	» 10.812.581
» 9 — Corsi addestramento personale (previsti ma non effettuati)	» 10.000.000
» 10 — Contributi per assistenza malattia	» 3.893.560

Art. 11 — Contributi Gescal »	1.958.864
» 13 — Contributi per le Assicurazioni Sociali (a seguito fiscalizzazione degli oneri sociali di cui al Decreto legge n. 706 del 31-8-1964) . . »	62.825.527
» 16 — Rimborso spese collocatori comunali »	45.159.978
» 17 — Commissioni provinciali e Intendenze di Finanza (a seguito rinuncia da parte del personale delle Intendenze di Finanza al solito compenso annuale e per non essere stata ancora decisa la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti le Commissioni provinciali di cui all'art. 12 della legge 9-1-1963 n. 9) »	51.737.950
» 18 — Spese per notifiche e avviso ai contribuenti »	36.902.519
» 19 — Fitto locali »	242.180
» 20 — Riscaldamento »	6.141.830
» 21 — Illuminazione »	3.905.773
» 22 — Manutenzione e appalti pulizie locali »	156.951
» 23 — Impianti e servizi »	727.897
» 24 — Traslochi e adattamento locali »	1.614.436
» 26 — Spese noleggio macchine centro elettrocontabile e oneri riflessi . »	4.622.504
» 27 — Postali e telegrafiche »	7.062.462
» 28 — Spese telefoniche »	5.900.653
» 29 — Stampati »	20.768.187
» 30 — Cancelleria »	8.164.133
» 32 — Spese automezzi »	831.688
» 34 — Commissioni di esami, studio ed incarichi »	18.404.396
» 35 — Spese varie »	250.368
» 37 — Spese per lavorazioni meccanografiche »	27.441.574
	<u>TOTALE MINORI SPESE L. 638.214.511</u>

Gestione dei residui

Come già accennato in precedenza, i residui attivi riguardanti per circa il 90% la quota addizionale spese sui contributi agricoli unificati e sui contributi invalidità e vecchiaia coloni e mezzadri degli anni 1962 e precedenti, sono stati considerati in rapporto alla loro effettiva possibilità di riscossione, accertando, nel complesso, una minore consistenza di L. 686.654.065.

I residui passivi al 31-12-1963 sono stati invece confermati nella loro interezza, salvo una trascurabile contrazione di L. 13.800.

Della gestione di detti residui, si indicano qui appresso le risultanze di fine esercizio:

Residui attivi

— Al 1° gennaio 1964	L. 2.518.472.670
— Riscossi	L. 499.719.519
— Da riscuotere	» 1.332.099.086
	<u>» 1.831.818.605</u>
	<u>MINORI RESIDUI ATTIVI ACCERTATI L. 686.654.065</u>

Detti minori residui attivi sono stati determinati come appresso:

— Minore importo per quote addizionali spese sui contributi agricoli unificati degli anni 1962 e precedenti	— L.	445.420.614
— Maggiore riscossione per quota addizionale spese sui contributi assicurazione malattia coltivatori diretti anni 1962 e precedenti	+ »	25.531.641
— Minore importo per quota addizionale spese sui contributi assicurazione invalidità e vecchiaia colt. diretti anni 1962 e precedenti	— »	1.673.282
— Quota addizionale spese sui contributi invalidità e vecchiaia coloni e mezzadri anni 1962 e precedenti, considerata inesigibile	— »	203.744.000
— Maggiore riscossione quota addizionale spese sui contributi per prestazioni integrative	+ »	13.336.710
— Maggiore riscossione per quota addizionale spese sui contributi associativi integrativi	+ »	1.468.200
— Minore importo per quota rimborso spese accertamento contributi assistenza contrattuale, a seguito di quanto stabilito da apposita Commissione	— »	76.500.000
— Maggiore riscossione per interessi sui conti di Tesoreria e proventi vari	+ »	347.280
TOTALE MINORI RESIDUI ATTIVI ACCERTATI		<u><u>L. 686.654.065</u></u>

Residui passivi

— Al 1° gennaio 1964	L.	2.914.686.995
— Pagati	L.	1.424.502.471
— Da pagare	»	1.490.170.724
		<u>» 2.914.673.195</u>
MINORI RESIDUI PASSIVI ACCERTATI	L.	<u><u>13.800</u></u>

Il suddetto minor residuo passivo di L. 13.800 riguarda una eguale somma dovuto ad un creditore ir-reperibile.

Residui al 31 dicembre 1964

I residui attivi, determinati in conseguenza delle considerazioni esposte, ammontano complessivamente al 31 dicembre 1964, a L. 2.641.502.136, e riguardano le seguenti voci di bilancio:

— Addizionale spese accertamento contributi agricoli unificati anni 1962 e precedenti	L.	827.300.000
— Addizionale spese accertamento contributi per prestazioni integrative	»	10.052.491
— Rimborso spese accertamento contributi assistenza contrattuale (accreditate nell'esercizio 1965)	»	123.000.000
— Interesse sui conti di Tesoreria e proventi vari (riscossi nell'esercizio 1965)	»	153.163.783
— Ricupero di spese varie (riscosse nell'esercizio 1965)	»	95.405
— Anticipazioni varie (Fitti anticipati, anticipazioni al personale, anticipi spese, legali, ecc.)	»	153.032.131
— Riscossioni varie per conto terzi (Cassa del Mezzogiorno lire 1.106.001; Federmute C.D. L. 4.917.232; vari L. 10.573; credito Ditta Conti per deposito cauzionale L. 700.000)	»	5.312.660
— Contributi assistenza contrattuale	»	1.369.545.666
TOTALE RESIDUI ATTIVI	L.	<u><u>2.641.502.136</u></u>

I residui passivi (già pagati in gran parte nel corso dell'esercizio 1965) ammontano a L. 3.519.859.924, distinti come appresso:

— Competenze da corrispondere a conguaglio al personale promosso nel 1965 con effetto dal 1° gennaio e 1° agosto 1964 e saldo gratificazione 1964	L.	262.500.000
— Compensi per lavoro straordinario da corrispondere a seguito promozioni	»	6.800.000
— Assistenza e sussidi al personale	»	70.000
— Contributi assistenza malattia su competenze corrisposte nel 1965	»	47.500.000
— Contributi Gescal su competenze corrisposte nel 1965	»	16.300.000
— Contributi Fondo Quiescenza e Previdenza, di cui L. 167.746.896 per contributi arretrati anno 1962, e L. 299.251.061 per contributi su competenze liquidate nel 1965 e accorciamento conti individuali	»	466.997.957
— Contributi per le assicurazioni sociali sui conguagli promozioni corrisposti nel 1965	»	36.700.000
— Agg. esattoriali su conguagli imposte sui redditi di Cat. C/2 anni 1963 e 1964	»	32.608.785
— Contributo da versare al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per l'attività svolta dai Collocatori comunali nell'interesse del Servizio per il periodo 1-7-1959 - 30-6-1960	»	300.000.000
— Acquisto mobili, schedari, macchine, ecc. - per forniture liquidate nel 1965	»	3.335.023
— Stampati per forniture liquidate nel 1965	»	6.309.895
— Stampe, libri, pubblicazioni e Riviste	»	2.742.421
— Spese legali liquidate nel 1965	»	3.465.595
— Spese per lavorazioni meccanografiche	»	17.445.000
— Contributi trattenuti al personale e non ancora versati al 31 dicembre 1964:		
— Assicurazione malattia	»	16.954.153
— Gescal	»	7.056.353
— Assicurazioni sociali	»	2.418.036
— Gestione Speciale	»	43.331.903
— Anticipazioni recuperate dal personale per conto del Fondo Gestione Speciale	»	133.027.256
— Imposta di R.M. e Complementare trattenuta sulle competenze del personale e non ancora iscritta a ruolo	»	469.729.780
— Contributi assistenza contrattuale da riscuotere nel 1965	»	1.644.567.767
TOTALE RESIDUI PASSIVI		L. 3.519.859.924

Per quanto riguarda il debito del Servizio nei confronti del Fondo di Quiescenza e Previdenza del Personale, è da tener presente che l'importo complessivo iscritto nei vari articoli del bilancio per lire 643.357.116, comprende:

— Contributi arretrati anno 1962 versati nel 1965 per	L.	344.106.055
— Contributi a carico del Servizio su conguagli competenze liquidate nel 1965 e accorciamento dei conti individuali al 31-12-1964 i cui conteggi sono in corso di espletamento e quindi non ancora contabilizzati dal Fondo di Quiescenza e Previdenza del Personale	»	299.251.061
TOTALE		L. 643.357.116

Conto economico e situazione patrimoniale

Nei due prospetti, allegati al presente bilancio, sono state riportate sia le risultanze economiche dell'esercizio, sia la situazione patrimoniale al 31 dicembre 1964.

Come risulta dal conto economico, che pone in evidenza le entrate e le uscite effettive di competenza e le variazioni intervenute nei residui dell'anno precedente, l'esercizio 1964 chiude con una disponibilità di L. 523.500.134, delle quali L. 130.037.043 vanno a coprire il deficit al 31-12-1963 e L. 393.463.091 dovranno essere restituite agli Enti finanziatori o trattenute quale acconto sul finanziamento 1966, in quanto calcolate in più in sede di compilazione del bilancio preventivo.

IL DIRETTORE GENERALE

PIETRO CHILANTI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Signor Presidente, Signori Componenti della Commissione Centrale, il miglioramento della situazione economica del Servizio, già delineatosi nel 1963 a seguito della introduzione del nuovo metodo di finanziamento, ha avuto un ulteriore sviluppo nel 1964, permettendo - nonostante una notevole eliminazione di residui attivi derivanti dalle sopprese addizionali sui contributi - di coprire interamente il *deficit* patrimoniale e di realizzare un avanzo a favore delle gestioni previdenziali e assistenziali finanziatrici del Servizio stesso, come si evince dal seguente prospetto:

	1963		1964	Variazioni
Cassa	247.578.915		1.253.446.692	+ 1.005.867.777
Differenza dei residui attivi e passivi . .	— 396.214.325	—	878.357.788	— 482.143.463
Differenza degli altri valori patrimoniali .	18.598.367		18.374.187	— 224.180
	<hr/>		<hr/>	<hr/>
Avanzo patrimoniale	— 130.037.043	+	393.463.091	+ 523.500.134
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Per quanto concerne la gestione di competenza, il prospetto che segue dimostra le variazioni, prescindendo dalle partite di giro, intervenute sia rispetto alle previsioni per l'esercizio in esame che alle risultanze dell'esercizio precedente:

	Consuntivo 1963	Previsioni 1964	Consuntivo 1964	Differenza consuntivi
Entrate	12.051.341.813	12.069.000.000	12.260.814.612	209.472.799
Uscite	10.424.805.369	11.692.000.000	11.050.450.033	625.644.664
Avanzo e disavanzo . .	1.626.536.444	377.000.000	1.210.364.579	— 416.171.865

In ordine alle entrate è da chiarire che i favorevoli risultati conseguiti al nuovo ordinamento di cui sopra è cenno, in base al quale sono stati approvati finanziamenti per complessive lire 11.835.000.000 (decreto ministeriale 25 giugno 1964), sono stati accresciuti con altri introiti aventi in parte origine convenzionale (lire 141.500.000) - e ciò riguarda le operazioni relative alla riscossione di contributi per l'assistenza integrativa e di quelli per l'assistenza contrattuale - e in parte (lire 283.425.888) carattere di sopravvenienze, come gli interessi sulle giacenze di tesoreria e i recuperi di spese.

Quanto alle uscite, occorre rilevare che il maggiore incremento rispetto al 1963 (lire 493.343.461 su un complesso di lire 625.644.664) è dovuto all'ultimo scatto del nuovo trattamento economico « allineato » del personale interno il cui onere, peraltro, non può ancora considerarsi stabilizzato, stante la mancanza della nuova regolamentazione per la quiescenza e la previdenza, ancora in elaborazione.

Nel seguente prospetto si confrontano le risultanze degli esercizi 1963 e 1964 per i principali gruppi di spese:

Spese	1963	%	1964	%
Organi	24.885.208	(0,23)	31.787.669	(0,28)
Personale interno:				
retribuzioni	5.622.630.354	(62,19)	6.494.494.753	(68,36)
compensi e rimborsi vari	740.000.276	(8,27)	116.197.390	(1,22)
sovvenzioni varie	53.465.370	(0,58)	52.187.419	(0,55)
quiescenza e previdenza interna	1.367.260.389	(15,19)	1.625.000.000	(17,10)
previdenza e assistenza sociale	1.242.684.414	(13,77)	1.213.322.049	(12,77)
Totale spese personale interno . . .	<u>9.050.926.011</u>	86,82	<u>9.501.201.611</u>	85,98
Collaborazioni esterne	311.975.541	(2,89)	313.102.072	(2,85)
Diverse	96.138.179	(0,84)	46.345.236	(0,42)
Uffici e funzionamento	861.144.538	(8,23)	1.134.251.420	(10,26)
Notifiche di accertamenti	104.185.044	(0,99)	23.097.481	(0,21)
Totale effettive . . .	<u>10.424.369.313</u>	100,00	<u>11.049.785.489</u>	100,00
Totale movimento di capitali . . .	436.056		664.544	
Totale generale . . .	<u><u>10.424.805.369</u></u>		<u><u>11.050.450.033</u></u>	

Per quanto concerne la gestione separata dei fondi di quiescenza e previdenza (per la quale valgono ancora le riserve espresse negli anni precedenti), dal rendiconto presentato si desumono le seguenti variazioni:

	1963	%	1964	%
Titoli	863.616.078	(16,28)	1.762.085.640	(23,16)
Mutui, prestiti e anticipazioni	1.533.778.425	(28,93)	2.227.823.075	(29,27)
Conti bancari	2.904.210.165	(54,79)	3.620.491.121	(47,57)
Totale parziale . . .	<u>5.301.604.668</u>	100,00	<u>7.610.399.836</u>	100,00
Differenza debitori e creditori	756.535.411		2.528.186.410	
Utili di gestione	<u>225.658.687</u>		<u>325.004.472</u>	

Il complesso dei valori affidati alla predetta gestione speciale, pari a lire 10.253.051.228 (contro lire 6.088.447.216 del 1963), è riportato *per memoria*, anche nella situazione patrimoniale del Servizio di cui all'inizio della presente relazione sono state riassunte le principali risultanze.

Tenute presenti le suddette osservazioni e accertato che le somme esposte corrispondono ai saldi delle scritture contabili, da quest'organo controllate nel loro progressivo svolgimento durante l'esercizio e a chiusura di esso, i sottoscritti esprimono collegialmente parere favorevole all'approvazione del consuntivo in esame.

GORINI - BIANZINO - MAGNI

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1964

PARTE PRIMA - ENTRATA

Capitolo	Articolo	Lettera	DENOMINAZIONE DELLE VOCI DI ENTRATA	RESIDUI					
				al 31-12-1963	+ —	Variazioni	Totali residui attivi (col. 5 + 6)	Riscossi	da riscuotere al 31-12-1964 (col. 7 — 8)
1	2	3	4	5		6	7	8	9
			TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE						
1			Contributi a carico delle Gestioni previdenziali						
			a) Gestioni di competenza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale:						
	1		Assicurazione I. V. generale	—		—	—	—	—
	2		Assicurazione I. V. coltivatori diretti e coloni e mezzadri	—		—	—	—	—
	3		Assicurazione contro la disoccupazione involontaria	—		—	—	—	—
	4		Assicurazione contro la tubercolosi	—		—	—	—	—
	5		Assegni familiari	—		—	—	—	—
			b) Gestione di competenza dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro le malattie:						
	6		Assicurazione contro le malattie	—		—	—	—	—
			c) Gestione di competenza delle Casse Mutue di malattia per i Coltivatori Diretti:						
	7		Assicurazione contro le malattie per i Coltivatori Diretti	—		—	—	—	—
	8 a		Addizionale spese accertamento sui contributi agricoli unificati degli anni 1962 e precedenti	1.272.720.614	—	445.420.614	827.300.000	—	827.300.000
	8 b		Addizionale spese accertamento contributi assicurazione malattia C. D. anni 1962 e precedenti	2.718.960	+	25.531.641	28.250.601	28.250.601	—
	8 c		Addizionale spese accertamento contributi assicurazione I. V. coltivatori diretti anni 1962 e precedenti	1.673.282	—	1.673.282	—	—	—
	8 d		Addizionale spese accertamento contributi I. V. coloni e mezzadri anni 1962 e precedenti	203.744.000	—	203.744.000	—	—	—
	9 a		Addizionale spese accertamento contributi per prestazioni integrative	15.413.000	+	13.336.710	28.749.710	28.749.710	—
	9 b		Addizionale spese accertamento contributi associativi integrativi	—	+	1.468.200	1.468.200	1.468.200	—
	10		Rimborso spese accertamento contributi assistenza contrattuale	138.000.000	—	76.500.000	61.500.000	—	61.500.000
2			Proventi vari						
	11		Interessi sui conti di Tesoreria e proventi vari	8.050.492	+	347.280	8.397.772	8.397.772	—
	12		Recupero di spese varie	—		—	—	—	—
			TOTALE ENTRATE EFFETTIVE	1.642.320.348	—	686.654.065	955.666.283	66.866.283	888.800.000

C O M P E T E N Z E						Totale riscossioni (col. 8 + 11)	Residui attivi al 31-12-1964 (col. 9 + 12)
Previsioni	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Totale accertamenti (col. 11 + 12)	+ -	Maggiori o minori entrate		
10	11	12	13		14	15	16
744.333.118	744.333.118	—	744.333.118		—	744.333.118	—
2.429.824.000	2.429.824.000	—	2.429.824.000		—	2.429.824.000	—
2.439.768.213	2.439.768.213	—	2.439.768.213		—	2.439.768.213	—
1.545.646.324	1.545.646.324	—	1.545.646.324		—	1.545.646.324	—
1.884.623.000	1.884.623.000	—	1.884.623.000		—	1.884.623.000	—
1.948.378.195	1.948.378.195	—	1.948.378.195		—	1.948.378.195	—
842.427.150	842.427.150	—	842.427.150		—	842.427.150	—
—	—	—	—		—	—	827.300.000
—	—	—	—		—	28.250.601	—
—	—	—	—		—	—	—
—	—	—	—		—	—	—
80.000.000	69.947.509	10.052.491	80.000.000		—	98.697.219	10.052.491
—	—	—	—		—	1.468.200	—
90.000.000	—	61.500.000	61.500.000	—	28.500.000	—	123.000.000
50.000.000	43.915.459	153.163.783	197.079.242	+	147.079.242	52.313.231	153.163.783
10.000.000	86.251.241	95.405	86.346.646	+	76.346.646	86.251.241	95.405
12.065.000.000	12.035.114.209	224.811.679	12.259.925.888	+	194.925.888	12.101.980.492	1.113.611.679

Capitolo	Articolo	Lettera	DENOMINAZIONE DELLE VOCI DI ENTRATA	RESIDUI					
				al 31-12-1963	+ -	Variazioni	Totali residui attivi (col. 5 + 6)	Riscossi	da riscuotere al 31-12-1964 (col. 7 - 8)
1	2	3	4	5		6	7	8	9
			TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI						
3	13		Recupero crediti e depositi	—		—	—	—	—
			TOTALE ENTRATE PER MOVIMENTO CAPITALI	—		—	—	—	—
			TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
4			Recupero anticipazioni:						
	14		Recupero anticipazioni Uffici provinciali . .	—		—	—	—	—
	15		Recupero anticipazioni varie	189.050.662		—	189.050.662	189.050.662	—
5			Ritenute al personale:						
	16	a	per assicurazione malattia	—		—	—	—	—
		b	per contributi Gescal	—		—	—	—	—
		c	per assicurazioni sociali	—		—	—	—	—
		d	per la previdenza (gestione speciale . . .	—		—	—	—	—
		e	per recupero anticipi G.S.	—		—	—	—	—
		f	per imposta R.M. e Complementare . . .	—		—	—	—	—
		g	per pagamenti vari	—		—	—	—	—
6			Riscossioni per conto terzi:						
	17		Riscossioni varie per conto terzi	—		—	—	—	—
	18		Riscossioni contributi assistenza contrattuale .	687.101.660		—	687.101.660	243.802.574	443.299.086
			TOTALE RISCOSSIONI PER PARTITE DI GIRO	876.152.322		—	876.152.322	432.853.236	443.299.086

C O M P E T E N Z E						Totale riscossioni (col. 8 + 11)	Residui attivi al 31-12-1964 (col. 9 + 12)
Previsioni	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Totale accertamenti (col. 11 + 12)	+ -	Maggiori o minori entrate		
10	11	12	13		14	15	16
4.000.000	888.724	—	888.724	—	3.111.276	888.724	—
4.000.000	888.724	—	888.724	—	3.111.276	888.724	—
8.564.000.000	8.563.766.561	—	8.563.766.561	—	233.439	8.563.766.561	—
275.000.000	121.334.882	153.032.131	274.367.013	—	632.987	310.385.544	153.032.131
100.000.000	90.846.609	—	90.846.609	—	9.153.391	90.846.609	—
25.000.000	21.927.527	—	21.927.527	—	3.072.473	21.927.527	—
450.000.000	417.720.801	—	417.720.801	—	32.279.199	417.720.801	—
230.000.000	194.975.545	—	194.975.545	—	35.024.455	194.975.545	—
365.000.000	364.236.640	—	364.236.640	—	763.360	364.236.640	—
353.000.000	352.751.944	—	352.751.944	—	248.056	352.751.944	—
5.000.000	4.328.538	—	4.328.538	—	671.462	4.328.538	—
1.162.000.000	1.155.763.093	5.312.660	1.161.075.753	—	924.247	1.155.763.093	5.312.660
1.250.000.000	323.753.420	926.246.580	1.250.000.000	—	—	567.555.994	1.369.545.666
12.779.000.000	11.611.405.560	1.084.591.371	12.695.996.931	—	83.003.069	12.044.258.796	1.527.890.457

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1964

PARTE SECONDA - USCITA

Capitolo	Articolo	Lettera	DENOMINAZIONE DELLE VOCI DI USCITA	RESIDUI					
				al 31-12-1963	+ —	Variazioni	Totali residui passivi (col. 5 + 6)	Pagati	da pagare al 31-12-1964 (col. 7 — 8)
1	2	3	4	5		6	7	8	9
TITOLO I - SPESE EFFETTIVE									
Categoria 1^a - Spese ordinarie									
1			Spese per gli Organi dell'Amministrazione						
	1		Organi Centrali	—		—	—	—	—
2			Spese per il personale						
	2		Competenze fisse	14.001.084		—	14.001.084	14.001.084	—
	3		Compenso per lavoro straordinario	—		—	—	—	—
	4		Competenze personale temporaneo	—		—	—	—	—
	5		Viaggi e diarie	—		—	—	—	—
	6		Spese di trasferimento	—		—	—	—	—
	7		Spese divise personale subalterno	—		—	—	—	—
	8		Assistenza e sussidi al personale	—		—	—	—	—
	9		Corsi addestramento personale	—		—	—	—	—
	10		Contributi assistenza malattia	49.498.608		—	49.498.608	49.498.608	—
	11		Contributi Gescal	12.599.645		—	12.599.645	12.599.645	—
	12		Contributi Fondo quiescenza e previdenza (G.S.)	751.329.834		—	751.329.834	517.307.777	234.022.057
	13		Contributi per le assicurazioni sociali	—		—	—	—	—
	14		Aggi esattoriali per imposte sui redditi di Ca- tegoria C/2	14.476.785		—	14.476.785	—	14.476.785
3			Spese per i Collocatori Comunali						
	15		Contributo da versare al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per l'attività svolta dai Collocatori Comunali nell'interesse del Servizio (Legge 6-5-1956 n. 562 - art. 15) .	450.000.000		—	450.000.000	150.000.000	300.000.000
	16		Rimborso spese Collocatori Comunali	—		—	—	—	—
4			Spese Commissioni Provinciali e notifiche						
	17		Commissioni provinciali e Intend. di Finanza	—		—	—	—	—
	18		Spese per notifiche e avvisi ai contribuenti .	—		—	—	—	—
5			Spese per gli Uffici						
	19		Fitto locali	—		—	—	—	—
	20		Riscaldamento	—		—	—	—	—
	21		Illuminazione	—		—	—	—	—
	22		Manutenzione e Appalti pulizie locali	312.130		—	312.130	312.130	—
	23		Impianti e servizi	—		—	—	—	—
	24		Trascoli e adattamento locali	—		—	—	—	—
	25		Acquisto mobili, schedari, macchine, ecc.	1.554.825		—	1.554.825	1.554.825	—

C O M P E T E N Z E						Totale pagamenti (col. 8 + 11)	Residui passivi al 31-12-1964 (col. 9 + 12)
Previsioni	Somme pagate	Somme da pagare	Totale impegni (col. 11 + 12)	+ —	Maggiori o minori spese		
10	11	12	13		14	15	16
32.000.000	31.787.669	—	31.787.669	—	212.331	31.787.669	—
6.398.000.000	6.078.380.335	262.500.000	6.340.880.335	—	57.119.665	6.092.381.419	262.500.000
210.000.000	30.137.691	6.800.000	36.937.691	—	173.062.309	30.137.691	6.800.000
165.000.000	153.614.418	—	153.614.418	—	11.385.582	153.614.418	—
90.000.000	42.380.329	—	42.380.329	—	47.619.671	42.380.329	—
15.000.000	4.073.783	—	4.073.783	—	10.926.217	4.073.783	—
12.000.000	3.637.275	—	3.637.275	—	8.362.725	3.637.275	—
40.000.000	29.117.419	70.000	29.187.419	—	10.812.581	29.117.419	70.000
10.000.000	—	—	—	—	10.000.000	—	—
217.000.000	165.606.440	47.500.000	213.106.440	—	3.893.560	215.105.048	47.500.000
48.000.000	29.741.136	16.300.000	46.041.136	—	1.958.864	42.340.781	16.300.000
985.000.000	752.024.100	232.975.900	985.000.000	—	—	1.269.331.877	466.997.957
1.017.000.000	917.474.473	36.700.000	954.174.473	—	62.825.527	917.474.473	36.700.000
23.000.000	4.868.000	18.132.000	23.000.000	—	—	4.868.000	32.608.785
300.000.000	300.000.000	—	300.000.000	—	—	450.000.000	300.000.000
50.000.000	4.840.022	—	4.840.022	—	45.159.978	4.840.022	—
60.000.000	8.262.050	—	8.262.050	—	51.737.950	8.262.050	—
60.000.000	23.097.481	—	23.097.481	—	36.902.519	23.097.481	—
285.000.000	284.757.820	—	284.757.820	—	242.180	284.757.820	—
28.000.000	21.858.170	—	21.858.170	—	6.141.830	21.858.170	—
18.000.000	14.094.227	—	14.094.227	—	3.905.773	14.094.227	—
52.000.000	51.843.049	—	51.843.049	—	156.951	52.155.179	—
4.000.000	3.272.103	—	3.272.103	—	727.897	3.272.103	—
5.000.000	3.385.564	—	3.385.564	—	1.614.436	3.385.564	—
35.000.000	31.664.977	3.335.023	35.000.000	—	—	33.219.802	3.335.023

Capitolo	Articolo	Lettera	DENOMINAZIONE DELLE VOCI DI USCITA	RESIDUI					
				al 31-12-1963	+ —	Variazioni	Totali residui passivi (col. 5 + 6)	Pagati	da pagare al 31-12-1964 (col. 7 — 8)
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	26		Spese noleggio macchine						
			Centro Elettrocontabile, macchine da scrivere e da calcolo e oneri riflessi	—		—	—	—	—
6			Spese diverse						
	27		Postali e telegrafiche	—		—	—	—	—
	28		Telefoniche	—		—	—	—	—
	29		Stampati	3.468.310		—	3.468.310	3.468.310	—
	30		Cancelleria	—		—	—	—	—
	31		Stampe, libri, pubblicazioni e Rivista	—		—	—	—	—
	32		Spese automezzi	—		—	—	—	—
	33		Spese legali	7.000.000		—	7.000.000	7.000.000	—
	34		Commissioni di esami, studio ed incarichi	—		—	—	—	—
	35		Spese varie	100.000		—	100.000	100.000	—
			TOTALE SPESE ORDINARIE	1.304.341.221		—	1.304.341.221	755.842.379	548.498.842
			Categoria 2^a - Spese straordinarie						
7	36		Quota anno 1964 per accorrettamento Fondo Quiescenza e previdenza personale (1/5)	—		—	—	—	—
	36 bis		Spese notifiche Coltivatori Diretti	12.469.148		—	12.469.148	12.469.148	—
	37		Spese per lavorazioni meccanografiche	—		—	—	—	—
			TOTALE SPESE STRAORDINARIE	12.469.148		—	12.469.148	12.469.148	—
			TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI						
8	38		Accensione crediti e depositi cauzionali	—		—	—	—	—
			TOTALE SPESE MOVIMENTO CAPITALI	—		—	—	—	—

C O M P E T E N Z E						Totale pagamenti (col. 8 + 11)	Residui passivi al 31-12-1964 (col. 9 + 12)
Previsioni	Somme pagate	Somme da pagare	Totale impegni (col. 11 + 12)	+ —	Maggiori o minori spese		
10	11	12	13		14	15	16
100.000.000	95.377.496	—	95.377.496	—	4.622.504	95.377.496	—
94.000.000	86.937.538	—	86.937.538	—	7.062.462	86.937.538	—
40.000.000	34.099.347	—	34.099.347	—	5.900.653	34.099.347	—
200.000.000	172.921.918	6.309.895	179.231.813	—	20.768.187	176.390.228	6.309.895
40.000.000	31.835.867	—	31.835.867	—	8.164.133	31.835.867	—
21.000.000	18.257.579	2.742.421	21.000.000	—	—	18.257.579	2.742.421
10.000.000	9.168.312	—	9.168.312	—	831.688	9.168.312	—
20.000.000	16.534.405	3.465.595	20.000.000	—	—	23.534.405	3.465.595
24.000.000	5.595.604	—	5.595.604	—	18.404.396	5.595.604	—
20.000.000	19.749.632	—	19.749.632	—	250.368	19.849.632	—
10.728.000.000	9.480.396.229	636.830.834	10.117.227.063	—	610.772.937	10.236.238.608	1.185.329.676
640.000.000	640.000.000	—	640.000.000	—	—	640.000.000	—
—	—	—	—	—	—	12.469.148	—
320.000.000	275.113.426	17.445.000	292.558.426	—	27.411.574	275.113.426	17.445.000
960.000.000	915.113.426	17.445.000	932.558.426	—	27.441.574	927.582.574	17.445.000
4.000.000	664.544	—	664.544	—	3.335.456	664.544	—
4.000.000	664.544	—	664.544	—	3.335.456	664.544	—

Capitolo	Articolo	Lettera	DENOMINAZIONE DELLE VOCI DI USCITA	RESIDUI					
				al 31-12-1963	+ —	Variazioni	Totali residui passivi (col. 5 + 6)	Pagati	da pagare al 31-12-1964 (col. 7 — 8)
1	2	3	4	5		6	7	8	9
			TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
9	39		Anticipazioni agli Uffici Provinciali	—		—	—	—	—
	40		Anticipazioni varie	—		—	—	—	—
10	41		Versamento somme trattenute al personale:						
	a		per assicurazione malattia	22.499.368		—	22.499.368	22.499.368	—
	b		per contributi Gescal	6.299.823		—	6.299.823	6.299.823	—
	c		per assicurazioni sociali	9.126.889		—	9.126.889	6.708.853	2.418.036
	d		per la previdenza (Gestione Speciale)	123.517.772		—	123.517.772	80.185.869	43.331.903
	e		per anticipi Gestione Speciale	218.728.453		—	218.728.453	85.701.197	133.027.256
	f		per imposta R. M. e Complementare	247.722.654		—	247.722.654	398.469	247.324.185
	g		per pagamenti vari	54.800	—	13.800	41.000	41.000	—
11			Pagamenti per conto terzi						
	42		Pagamenti vari per conto terzi	28.245.539		—	28.245.539	28.245.539	—
	43		Versamento contributi assistenza contrattuale	941.681.328		—	941.681.328	426.110.826	515.570.502
			TOTALE PAGAMENTI PER PARTITE DI GIRO	1.597.876.626	—	13.800	1.597.862.826	656.190.944	941.671.882

C O M P E T E N Z E						Totale pagamenti (col. 8 + 11)	Residui passivi al 31-12-1964 (col. 9 + 12)
Previsioni	Somme pagate	Somme da pagare	Totale impegni (col. 11 + 12)	+ —	Maggiori o minori spese		
10	11	12	13		14	15	16
8.564.000.000	8.563.766.561	—	8.563.766.561	—	233.439	8.563.766.561	—
275.000.000	274.367.013	—	274.367.013	—	632.987	274.367.013	—
100.000.000	73.892.456	16.954.153	90.846.609	—	9.153.391	96.391.824	16.954.153
25.000.000	14.871.174	7.056.353	21.927.527	—	3.072.473	21.170.997	7.056.353
450.000.000	417.720.801	—	417.720.801	—	32.279.199	424.429.654	2.418.036
230.000.000	194.975.545	—	194.975.545	—	35.024.455	275.161.414	43.331.903
365.000.000	364.236.640	—	364.236.640	—	763.360	449.937.837	133.027.256
353.000.000	130.346.349	222.405.595	352.751.944	—	248.056	130.744.818	469.729.780
5.000.000	4.328.538	—	4.328.538	—	671.462	4.369.538	—
1.162.000.000	1.161.075.753	—	1.161.075.753	—	924.247	1.189.321.292	—
1.250.000.000	121.002.735	1.128.997.265	1.250.000.000	—	—	547.113.561	1.644.567.767
12.779.000.000	11.320.583.565	1.375.413.366	12.695.996.931	—	83.003.069	11.976.774.509	2.317.085.248

RIASSUNTO

	R E S I D U I					
	al 31-12-1963	+ —	Variazioni	Totale residui attivi	Riscossioni	da riscuotere al 31-12-1964
Entrate effettive	1.642.320.348	—	686.654.065	955.666.283	66.866.283	888.800.000
Entrate per Movimento Capitali	—		—	—	—	—
	1.642.320.348	—	686.654.065	955.666.283	66.866.283	888.800.000
Entrate per partite di giro	876.152.322	—	—	876.152.322	432.853.236	443.299.086
TOTALE RISCOSSIONI	2.518.472.670	—	686.654.065	1.831.818.605	499.719.519	1.332.099.086

RIASSUNTO

	R E S I D U I					
	al 31-12-1963	+ —	Variazioni	Totale residui passivi	Pagamenti	Previsioni al 31-12-1964
Spese effettive ordinarie	1.304.341.221		—	1.304.341.221	755.842.379	548.498.842
Spese effettive straordinarie	12.469.148		—	12.469.148	12.469.148	—
	1.316.810.369		—	1.316.810.369	768.311.527	548.498.842
Spese per movimento di capitali	—		—	—	—	—
	1.316.810.369		—	1.316.810.369	768.311.527	548.498.842
Pagamento per partite di giro	1.597.876.626	—	13.800	1.597.862.826	656.190.944	941.671.882
TOTALE PAGAMENTI	2.914.686.995	—	13.800	2.914.673.195	1.424.502.471	1.490.170.724

I REVISORI

GORINI - BIANZINO - MAGNI

DELLE ENTRATE

C O M P E T E N Z E						Totale riscossioni	Residui attivi al 31-12-1964
Previsioni	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Totale accertamenti	+ —	Maggiori o minori entrate		
12.065.000.000	12.035.114.209	224.811.679	12.259.925.888	+	194.925.888	12.101.980.492	1.113.611.679
4.000.000	888.724	—	888.724	—	3.111.276	888.724	—
12.069.000.000	12.036.002.933	224.811.679	12.260.814.612	+	191.814.612	12.102.869.216	1.113.611.679
12.779.000.000	11.611.405.560	1.084.591.371	12.695.996.931	—	83.003.069	12.044.258.796	1.527.890.457
24.848.000.000	23.647.408.493	1.309.403.050	24.956.811.543	+	108.811.543	24.147.128.012	2.641.502.136

DELLE USCITE

C O M P E T E N Z E						Totale pagamenti	Residui passivi al 31-12-1964
Previsioni	Somme pagate	Somme da pagare	Totale impegni	+ —	Maggiori o minori spese		
10.728.000.000	9.480.396.229	636.830.834	10.117.227.063	—	610.772.937	10.236.238.608	1.185.329.676
960.000.000	915.113.426	17.445.000	932.558.426	—	27.441.574	927.582.574	17.445.000
11.688.000.000	10.395.509.655	654.275.834	11.049.785.489	—	638.214.511	11.163.821.182	1.202.774.676
4.000.000	664.544	—	664.544	—	3.335.456	664.544	—
11.692.000.000	10.396.174.199	654.275.834	11.050.450.033	—	641.549.967	11.164.485.726	1.202.774.676
12.779.000.000	11.320.583.565	1.375.413.366	12.696.996.931	—	83.003.069	11.976.774.509	2.317.085.248
24.471.000.000	21.716.757.760	2.029.689.200	23.746.446.964	—	724.553.036	23.141.260.235	3.519.859.924

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE RACIONERIA

GALDIERI

IL DIRETTORE GENERALE

CHILANTI

CONTO RIASSUNTIVO PATRIMONIALE E FINANZIARIO

DESCRIZIONE	al 31-12-1963	al 31-12-1964	VARIAZIONI	
			in +	in —
A) Situazione patrimoniale				
Attività patrimoniali:				
Immobili	1	1	—	—
Mobili	1	1	—	—
Crediti verso il personale . .	163.096	21.390	—	141.706
Depositi cauzionali	18.435.269	18.352.795	—	82.474
Attività del Fondo di quiescenza e previdenza del personale	6.088.447.216	10.253.051.228	4.164.604.012	—
TOTALE ATTIVITÀ	6.107.045.583	10.271.425.415	4.164.604.012	224.180
Passività patrimoniali:				
Saldo conti individuali per la quiescenza e previdenza del personale e accertam. vari .	6.088.447.216	10.271.425.415	—	4.164.604.012
AVANZO PATRIMONIALE	18.598.367	18.374.187	4.164.604.012	4.164.828.192
B) Situazione finanziaria				
Attività finanziarie:				
Saldo di cassa	247.578.915	1.253.446.692	1.005.867.777	—
Residui attivi	2.518.472.670	2.641.502.136	123.029.466	—
Passività finanziarie:				
Residui passivi	— 2.914.686.995	3.519.859.924	—	605.172.929
	— 130.037.043	+ 393.463.091	5.293.501.255	4.770.001.121
A PAREGGIO				523.500.134
			5.293.501.255	5.293.501.255

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1964

Entrate effettive	12.259.925.888	
Uscite effettive	11.049.785.489	+ 1.210.140.399
Variazioni nei residui:		
Attive: (maggiori accertamenti di residui attivi, minori accertamenti di residui passivi)	+ 40.697.631	
Passive: (minori accertamenti di residui attivi, maggiori accertamenti di residui passivi)	— 727.337.896	— 686.640.265
		+ 523.500.134
Disavanzo esercizio 1963		— 130.037.043
Saldo da restituire agli Enti finanziatori (INPS, INAM, FEDERMUTUE) per maggiori somme richieste in sede di previsioni		393.463.091
Situazione amministrativa		
Saldo cassa al 1° gennaio 1964		L. 247.578.915
Totale riscossioni		» 24.147.128.012
		L. 24.394.706.927
Totale pagamenti		» 23.141.260.235
Fondo cassa al 31 dicembre 1964		L. 1.253.446.692
Residui attivi		» 2.641.502.136
		L. 3.894.948.828
Residui passivi		» 3.519.859.924
		L. 375.088.904
SALDO ATTIVO		L. 375.088.904